



CORTE DEI CONTI
Sezione delle Autonomie

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DELLE REGIONI
ESERCIZI 2010 - 2011

(Legge 5 giugno 2003, n. 131)

DELIBERAZIONE N. 14/SEZAUT/2012/FRG

4 L'indebitamento regionale

Cons. Adelisa Corsetti

4.1 Le categorie di indebitamento

Nella gerarchia delle fonti, l'indebitamento regionale è soggetto a vincoli posti dalla Costituzione, dalle leggi statali e dalle leggi regionali, a garanzia della corretta gestione. Tenuto conto dell'evoluzione della normativa in materia, che pone limiti sempre più stringenti alla possibilità di contrarre nuovo debito, si dà conto, nel presente capitolo, delle operazioni che sono considerate "indebitamento", della loro destinazione a spese investimento, del potere di coordinamento dello Stato nell'accesso al mercato dei capitali e degli oneri di trasparenza imposti dall'attuale disciplina sulla gestione attiva del debito, con particolare riferimento all'allegazione in bilancio delle operazioni sugli strumenti di finanza derivata.

L'art. 3, co. 17, primo e secondo periodo, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), aggiunge alle principali operazioni che costituiscono indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari), quelle di cartolarizzazione²⁵. Esse sono state introdotte per la prima volta con la l. 30 aprile 1999, n. 130, e disciplinate dal d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla l. 23 novembre 2001, n. 409, e, successivamente, autorizzate anche per le Regioni²⁶, le Province e gli altri Enti locali mediante l. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Il trattamento contabile delle cartolarizzazioni è soggetto alle regole del Sistema europeo dei conti (SEC 1995), secondo cui soltanto un controvalore obbligazionario pari o superiore all'85% del rapporto tra prezzo iniziale corrisposto e valore di mercato del bene può essere considerato come anticipo su vendita futura, sempreché non vi siano garanzie pubbliche fornite alla SPV, ricorrendo, diversamente, l'ipotesi del prestito garantito, soggetto ai limiti dell'indebitamento.

Infatti, l'art. 3, co. 17, l. n. 350/2003, in armonia con i suddetti criteri, qualifica indebitamento le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e quelle con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione, valutato da un'unità indipendente specializzata.

²⁵ Tali operazioni consistono nella cessione di beni mobili (in particolare crediti) o immobili a titolo oneroso da parte di un soggetto (*originator*) ad una società appositamente costituita, detta società veicolo (SPV, acronimo di *special purpose vehicle*), la quale paga con le somme derivanti dalla emissione di titoli sul mercato, che vengono rimborsati (capitale ed interessi) con i flussi finanziari generati dai beni ceduti. Per una trattazione puntuale ed estesa si rimanda a C. conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, delibera 31 marzo 2006, n. 4/2006/G, recante "Relazione concernente l'indagine sui risultati delle cartolarizzazioni".

²⁶ Le operazioni di cartolarizzazione sono oggetto di approfondimento nelle relazioni ai rendiconti delle Regioni delle Sezioni regionali di controllo Abruzzo (delibera n. 388/2011/FRG - e.f. 2010-2008), Friuli Venezia Giulia (delibera n. 54/2011/PARI - e. f. 2010), Campania (delibera n. 20/2012/FRG - e.f. 2009), Lazio (delibera n. 144/2011/FRG - e.f. 2009), Molise (delibera n. 84/2011/FRG - e.f. 2009) e Puglia (delibera n. 24/2011/FRG - e.f. 2009). Le cartolarizzazioni esaminate riguardano prevalentemente operazioni che interessano il settore della Sanità (Campania Lazio, Molise, Puglia e Friuli Venezia Giulia. In quest'ultima Regione l'operazione di cartolarizzazione si è conclusa nel 2008 e la società veicolo risulta in liquidazione al 31 dicembre 2010).

Costituiscono, inoltre, indebitamento le cartolarizzazioni assistite da garanzie fornite da pubbliche amministrazioni, le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni, nonché – sulla base dei criteri Eurostat - l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate (art. 3, co. 17, l. n. 350/2003, come modificato dall'art. 62, co. 9, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133).

Di particolare rilevanza anche la disposizione di cui all'art. 1, co. 739, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che aggiunge alle operazioni di indebitamento previste dal citato art. 3, co. 17, l. n. 350/2003, le cessioni o cartolarizzazioni dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, anche indirettamente, nuove obbligazioni, mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento²⁷.

Il medesimo art. 3, co. 17, terzo periodo, l. n. 350/2003, precisa che non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio.

Fermo restando il carattere tassativo dell'elencazione di cui all'art. 3, co. 17, l. n. 350/2003, il contratto di *leasing* immobiliare in costruendo rientra tra le forme di indebitamento ivi previste e i relativi oneri (canone di *leasing*) possono essere considerati spesa di investimento (laddove sia prevista la facoltà di riscatto e questa venga successivamente esercitata). Di conseguenza, la quota interessi va ad incidere sui limiti quantitativi all'indebitamento (C. conti, sez. riun., 16 settembre 2011, n. 49/CONTR/2011), in quanto gli effetti finanziari di tale operazione sono assimilabili all'indebitamento.

4.2 I limiti per tipologia di spesa da finanziare

Ai sensi dell'art. 119, co. 6, Cost., come sostituito dall'art.5, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, gli enti territoriali, tra cui le Regioni, "Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento", con esclusione di ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti²⁸.

La disposizione costituzionale è stata dotata di specifica sanzione, per intervento dell'art. 30, co. 15, l. n. 289/2002, applicabile nei casi di violazione dell'art. 119 Cost. La

²⁷ Art. 1, co. 739, l. n. 296/2006: "Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purché completate entro e non oltre il 31 marzo 2007".

²⁸ Con l'art. 3, co. 16, secondo periodo, l. n. 350/2003, la previsione costituzionale è stata così dettagliata: "Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento". Trattasi degli enti e organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione.

norma prevede che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possano "irrogare agli amministratori, che hanno assunto la delibera autorizzativa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione"²⁹.

Ma, al di là della previsione costituzionale, recepita dall'art. 3, co. 16, l. n. 350/2003, il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento era già previsto dall'art. 10, co. 1, l. 16 maggio 1970 n. 281, che così recitava: "Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione". Analogo divieto è contenuto negli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano³⁰.

La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 2012, n. 70, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, co. 1 e 2, l. Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013), in quanto l'assenza del dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento non consente di verificare se la somma derivante dal ricorso al mercato finanziario sia utilizzata effettivamente per finanziare spese di investimento, in conformità con quanto stabilito dall'art. 3, commi 16 e ss., l. n. 350/2003. Con la stessa pronuncia, il Giudice delle leggi ha sottolineato come queste prescrizioni costituiscano contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, co. 3, Cost. (in quanto servono a controllare l'indebitamento complessivo delle amministrazioni nell'ambito della c.d. finanza allargata, nonché il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, co. 4, Cost.

²⁹ In ordine alla natura della sanzione di cui all'art. 30, co. 15, l. n. 289/2002, sono applicabili i principi affermati da C. conti, sez. riun. giur., con sentenza 27 dicembre 2007, n. 12/2007/QM. In particolare, è stato chiarito che: a) il procedimento per la comminazione della sanzione è quello previsto per l'ordinario giudizio di responsabilità; b) la potenziale lesione degli equilibri di bilancio, che trova sanzione nella norma della legge n. 289/2002, prescinde dal verificarsi di un "danno" risarcibile in senso proprio; c) per la condanna è necessario che ricorra l'ordinario elemento soggettivo del dolo o della colpa grave; d) il destinatario della sanzione è l'ente di appartenenza degli amministratori e non l'erario.

³⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 2004, n. 425, ha chiarito che l'art. 119, co. 6, Cost., nuovo testo, "non introduce nuove restrizioni all'autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo - quello a ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento - che già nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione) e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, nonché del potere di dettare norme di riforma economico-sociale vincolanti anche nei confronti della potestà legislativa primaria delle Regioni ad autonomia differenziata".

4.2.1 La nozione di spesa di investimento

La classificazione delle operazioni che costituiscono investimento si rinviene nell'art. 3, co. 18, l. n. 350/2003, che ricomprende nella categoria sia gli investimenti "diretti" (volti ad accrescere il patrimonio dell'Ente) e sia quelli "indiretti" (partecipazioni azionarie, conferimenti/trasferimenti di capitale destinati alla realizzazione di investimenti a cura di altri soggetti)³¹.

La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 425/2004, ha ricordato che la nozione di indebitamento "è ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari", per cui sono state respinte le censure intese ad ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, facesse in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento ai fini predetti. Ciò premesso, la Corte ha ritenuto non irragionevole "la scelta di escludere dalla nozione di spese di investimento le erogazioni a favore di privati, sia pure effettuate per favorirne gli investimenti". Infatti, tali spese non concorrono ad accrescere il patrimonio pubblico nel suo complesso e lo stesso "è a dirsi per le forme di co-finanziamento regionale di programmi comunitari, che di per sé possono attenersi a tipologie di spese assai diverse fra di loro, non necessariamente definibili come investimenti secondo il criterio predetto"³².

Allo stesso tempo, l'art. 3, co. 19, l. n. 350/2003, vieta il ricorso all'indebitamento per conferimenti volti alla ricapitalizzazione e al ripiano di perdite delle aziende o delle società. A tal fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicitazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società, destinataria del conferimento, relativo all'esercizio finanziario precedente, non presenta una perdita di esercizio.

³¹ Rientrano nella nozione di investimento: l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui all'art. 143, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ex art. 19, co. 2, l. 11 febbraio 1994, n. 109); gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

³² La Corte costituzionale, con la medesima sent. n. 425/2004, ha, invece, ritenuto fondate le censure che investono i co. 17, ultimo periodo, e 20, dell'art. 3, l. n. 350/2003, nella parte in cui attribuiscono al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, il potere di disporre, con proprio decreto, modifiche alle tipologie di "indebitamento" e di "investimenti" ivi previste. Infatti, tali disposizioni conferiscono al Ministro una potestà il cui esercizio si traduce sostanzialmente in una delegificazione delle statuizioni che definiscono le nozioni di indebitamento e di investimento ai fini dell'applicazione alle Regioni e agli enti locali del vincolo di cui all'art. 119, co. 6, Cost.

Per le Regioni e le Province autonome, costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica le ulteriori norme recate dall'art. 6, co. 19, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, che hanno posto il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale). Tuttavia, lo stesso art. 6, co. 19, d.l. n. 78/2010, consente i trasferimenti alle predette società "a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti"³³.

4.2.2 La correlazione tra entrate da indebitamento e spese di investimento

Il divieto di indebitamento per spese di natura corrente richiede il costante monitoraggio sul mantenimento del legame tra entrate da indebitamento e spese di investimento da esse finanziate, come già rilevato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2010³⁴.

Sotto questo aspetto, anche dal Referto della Sezione di controllo per la Regione Abruzzo (deliberazione 29 dicembre 2011, n. 388/2011/FRG), si evince la presenza di elenchi dimostrativi della predetta correlazione, che sono inseriti in allegato al bilancio di previsione della Regione³⁵.

³³ Cfr. C. conti, sez. contr. Liguria, 30 marzo 2012, n. 18/PAR, che, dopo aver illustrato la differenza civilistica fra *patronage* debole (comunicazioni solo informative per indurre la banca a concedere un finanziamento) e *patronage* forte (assunzione di puntuali obblighi giuridici per garantire la solvibilità della società patrocinata, anche con interventi diretti sulla gestione e con pubbliche garanzie sussidiarie per i debiti sociali nei confronti dei finanziatori) ha escluso che il rilascio del *patronage* forte realizzi un'ipotesi di concessione del credito (mutuo) per finalità d'investimento, trattandosi di una forma di garanzia atipica assimilabile alla fidejussione che, nel caso di specie, si poneva in contrasto anche con l'art. 6, co. 19, d.l. n. 78/2010.

³⁴ Nella deliberazione n. 17/SEZAUT/2010 si legge che "ai bilanci di previsione annuali dovrebbe essere allegato un importante documento che ponga in connessione l'indebitamento autorizzato "a pareggio" con il totale o la quota parte delle spese di investimento previste (...)".

³⁵ Nella deliberazione n. 388/2011/FRG, a pag. 117, si osserva, richiamando la citata deliberazione n. 17/SEZAUT/2010, che: "la rilevazione contabile dovrebbe proseguire in un altro documento da allegare alla legge regionale di assestamento di bilancio, che serva a dimostrare il rispetto del limite qualitativo all'eventuale indebitamento autorizzato per finanziare il disavanzo derivante degli esercizi precedenti, ponendo a raffronto le seguenti voci:

- i mutui a pareggio, autorizzati e contratti negli anni precedenti all'esercizio assestato;
- gli impegni di spesa di investimento finanziati dall'indebitamento autorizzato di cui sopra, al netto dei residui passivi eliminati dalle scritture contabili per perenzione, insussistenza, ecc.

La specificazione puntuale, e non solo cumulativa, delle spese di investimento appare, quindi, utile al fine di un efficace controllo sulla destinazione dell'indebitamento di modo che esso non venga autorizzato e contratto anche per spese di investimento che siano:

- solo stanziate ma non impegnate nell'esercizio di competenza;
- impegnate ma eliminate negli esercizi successivi per insussistenza a seguito di riaccertamento dei residui passivi corrispondenti;
- impegnate ma eliminate negli esercizi successivi per perenzione o radiazione o qualsivoglia tipologia di eliminazione dalle scritture contabili prevista dalle leggi regionali senza il venir meno della ragione giuridica del debito;
- finanziate da trasferimenti di altri enti (es. Stato, UE)".

A livello di fonti normative, il documento che pone in connessione l'indebitamento autorizzato con le spese di investimento previste, è reso obbligatorio, quale allegato al bilancio di previsione, da alcune leggi di contabilità regionale [Veneto, art. 13, co. 2, lett. b), l.r. n. 39/2001; Friuli Venezia Giulia, art. 14, co. 2, lett. b), l.r. n. 21/2007; Toscana, art. 18, co. 10, lett. e), l.r. n. 36/2001; Lazio art. 21, co. 2, lett. c), l.r. n. 25/2001; Marche, art. 31, co. 2, l.r. n. 31/2001; Basilicata, art. 33, co. 3, lett. g), l.r. n. 34/2001; Calabria, art. 14, co. 2, lett. b), l.r. n. 8/2002].

Peraltro, la necessità di verificare il rispetto della previsione costituzionale risulta rinforzata nell'attuale quadro normativo, caratterizzato dalla sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del regime di tesoreria unica mista, disposta, al fine di agevolare la gestione della liquidità del settore statale, dall'art. 35, commi 8-13, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, con ripristino, nello stesso periodo, del sistema di tesoreria unica tradizionale³⁶. Ciò in quanto la carenza di liquidità potrebbe stimolare comportamenti elusivi da parte degli enti.

4.3 L'aggiornamento sui limiti quantitativi all'indebitamento

La legge ordinaria ha posto una serie di limiti quantitativi alla facoltà degli enti di indebitarsi. Tra questi, occorre ricordare l'art. 10, l. n. 281/1970, come modificato dall'art. 23, co. 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76. La norma, dopo aver indicato tutte le forme di copertura alle quali le Regioni possono ricorrere, fissava nel 25% delle "entrate tributarie non vincolate" il limite dell'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato.

Il predetto limite è stato ridotto dall'art. 8, l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui il tetto, per le Regioni, passa dal 25% al 20%³⁷.

Tuttavia, con l'art. 8, co. 2-bis, l. n. 183/2011, inserito dall'art. 27, co. 2, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla l. 24 febbraio 2012, n. 14 (c.d. mille proroghe), l'efficacia della decurtazione è stata ridimensionata, prevedendo che "Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di

³⁶ Con lo stesso provvedimento, sono, inoltre, assoggettati al sistema di tesoreria unica i dipartimenti universitari e gli altri centri di responsabilità dotati di autonomia amministrativa e gestionale delle università statali, prima esclusi. La circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, 24 marzo 2012, n. 11, fornisce elementi esplicativi che tengono conto degli adempimenti che coinvolgono sia gli enti che i loro tesorieri/cassieri.

³⁷ La predetta norma ha, altresì, modificato le percentuali dell'art. 204, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite di indebitamento degli enti locali, che passano dal 10 all'8% per l'anno 2012, dall'8 al 6% per l'anno 2013 e al 4% a decorrere dall'anno 2014. La predetta disposizione ha formato oggetto della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 16, co. 11, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui "Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento". Sul punto, cfr. C. conti, sez. controllo Toscana, n. 461/2011, che aveva ritenuto che i nuovi limiti di indebitamento dovessero essere considerati anche nella prospettiva del bilancio pluriennale.

Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale”.

In ogni caso, l'art. 8, co. 3, l. n. 183/2011, ha previsto, dal 2013, l'obbligo per tutti gli enti territoriali di ridurre l'entità del debito pubblico con modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare. Tale decreto deve stabilire: a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito; b) la percentuale annua di riduzione del debito; c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera, comunque, equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili al fondo o alla società prevista dall'art. 6, co. 1, della stessa legge.

L'adempimento delle prescrizioni che saranno dettagliate nel provvedimento attuativo è assistito dagli stessi meccanismi sanzionatori che garantiscono l'osservanza delle disposizioni sul patto di stabilità interno, con conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 7, co. 1, lett. b) e d), e co. 2, lett. b) e d), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (articolo richiamato dall'art. 8, co. 4, l. n. 183/2011)³⁸.

Ciò vale a dire che la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello del mancato rispetto delle disposizioni sulla riduzione del debito, non potrà impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, né potrà procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della predetta disposizione [art. 7, co. 1, lett. b) e d), d.lgs. n. 149/2011].

4.4 Le altre limitazioni poste dai recenti interventi normativi

Nell'ottica della razionalizzazione delle modalità concernenti l'utilizzo degli strumenti di finanziamento, la legge pone i seguenti criteri:

³⁸ Peraltro, l'ordinamento istituisce un doppio legame tra limiti quantitativi di indebitamento e regole sul patto di stabilità interno, poiché, da un lato, applica all'inadempimento dei primi le stesse sanzioni previste per l'inosservanza delle seconde e, dall'altro, pone il divieto assoluto di ricorrere all'indebitamento in caso di mancato rispetto del patto, sino ad introdurre una forma di pubblicità (l'attestazione del conseguimento degli obiettivi del patto) che è condizione essenziale per poter ottenere un finanziamento (v. da ultimo, art. 30, co. 7, l. n. 183/2011, citato nel par. successivo).

- a) la previsione, a partire dall'esercizio finanziario 2014, che indebitamento è consentito "con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio", (art. 119, co. 6, Cost., modificato dall'art. 4, co. 1, lett. b, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1);
- b) il divieto di ricorrere all'indebitamento in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, assistito da una forma di pubblicità, ponendo a carico dell'istituto finanziatore l'onere di verificare la presenza dell'attestazione del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, prima di erogare mutui o prestiti obbligazionari (art. 77-ter, d.l. n. 112/2008)³⁹. La predetta disciplina è stata reiterata, prima dall'art. 7, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 149/2011 e, successivamente, dall'art. 30, co. 7, l. n. 183/2011⁴⁰;
- c) l'obbligo della copertura degli oneri di ammortamento futuri, che devono trovare previsione nel bilancio pluriennale della Regione (art. 10, co. 2, l. n. 281/1970, sostituito dall'art. 23, co. 1, l. 28 marzo 2000, n. 76);
- d) il divieto di contrarre nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce (art. 23, co. 2, d.lgs. n. 76/2000);
- e) la decadenza dell'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce (art. 23, co. 3, d.lgs. 76/2000);
- f) l'iscrizione tra i residui attivi delle entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non rimosse (art. 23, co. 4, d.lgs. n. 76/2000);
- g) la qualificazione come "minori entrate", rispetto alle previsioni dello stato di previsione dell'entrata, delle operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio (art. 23, co. 5, d.lgs. n. 76/2000). Il criterio è stato quasi

³⁹ Art. 77-ter, co. 15, d.l. n. 112/2008: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione".

⁴⁰ Art. 30, co. 7, l. n. 183/2011: "I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione".

costantemente recepito dalla normativa regionale, ad evitare il fenomeno del c.d. debito potenziale generato dalla considerazione delle relative somme tra i residui attivi⁴¹;

- h) la speciale disciplina dei rapporti intercorrenti tra Stato, Regioni ed enti locali nelle operazioni di finanziamento (assunzione degli obblighi di ammortamento del debito, contabilizzazione del debito e allocazione degli oneri nei rispettivi bilanci, calcolo dei limiti di indebitamento), contenuta nell'art. 1, co. 75 e 76, l. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), secondo cui il mutuo viene riepilogato nel bilancio dell'ente che provvede al pagamento degli interessi, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa.

4.5 La regolamentazione dell'accesso al mercato dei capitali

Una disciplina organica delle condizioni e dei limiti dell'accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali, finalizzata alla utilizzazione più efficiente e flessibile degli strumenti di finanziamento reperibili sul mercato dei capitali, è stata posta con l'art. 41, l. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), con il quale è stata introdotta la possibilità, per gli enti territoriali, di utilizzare gli strumenti di finanza derivata⁴².

Trattasi di strumenti di gestione del debito, da non qualificare come passività o indebitamento, ai sensi dell'art. 3, co. 17, l. n. 350/2003. Infatti, la regolamentazione normativa⁴³ è stata dettata "al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica" (art. 41, co. 1, l. n. 448/2001), per sottolineare la funzione assicurativa e non speculativa degli strumenti di finanza derivata.

⁴¹ La problematica attualmente riguarda il solo Friuli Venezia Giulia poiché il Trentino Alto Adige, a partire dall'esercizio finanziario 2010, ha adeguato la propria normativa contabile alle disposizioni dell'art. 23, co. 5, d.lgs. n. 76/2000, come riferito nel penultimo referto (delibera n. 17/SEZAUT/2010/FRG, pag. 27).

Le operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, integrano il fenomeno dei "mutui a pareggio", autorizzati ai sensi dell'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 76/2000, secondo cui: "Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23".

⁴² Gli strumenti finanziari derivati sono contratti che "derivano" il loro valore dall'andamento di altre variabili, quali, ad esempio, quotazioni azionarie, tassi d'interesse e di cambio, prezzi di merci, *rating* di credito, che costituiscono, pertanto, le attività sottostanti (*underlying asset*) determinanti il valore dei flussi finanziari che le parti contraenti si scambiano. Nati come strumento di tutela dal rischio di variazione dei tassi di cambio, essi hanno ben presto assunto molteplici finalità, quali la protezione dall'oscillazione dei tassi d'interesse e dal rischio di credito, oltreché finalità puramente speculative: la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) calcola che il valore nozionale attuale dei derivati sia pari a circa dieci volte il valore del Pil mondiale.

Le principali categorie di strumenti finanziari sono i contratti a termine (*futures e forward*) e gli *swap* (*amortizing, currency, credit default, interest rate*).

I derivati si distinguono anche in base al tipo di regolamentazione: i *futures*, in quanto contratti a forma e contenuto standardizzati, sono negoziati in mercati regolamentati, mentre *swap* e *forward* sono sottoscritti generalmente mediante contrattazione diretta tra le parti, che ne determinano liberamente il contenuto, e sono, quindi, scambiati su mercati non regolamentati (*over the counter*, ossia OTC). In Italia, il mercato regolamentato degli strumenti derivati è denominato IDEM (*Italian Derivative Market*) ed è gestito direttamente dalla Borsa italiana.

⁴³ In realtà, la prima norma che consentiva la sottoscrizione di strumenti derivati è contenuta nell'art. 2, decreto ministeriale 5 luglio 1996, n. 420, recante il regolamento per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 35, l. 23 dicembre 1994, n. 724. La norma prevedeva che il rischio di cambio, connesso ad emissioni obbligazionarie in valuta, fosse coperto da *currency swap*.

Tali principi sono stati consacrati dall'art. 1, co. 736, l. n. 296/2006, con disposizione dichiarata principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117 e 119 Cost., secondo cui le operazioni di gestione attiva del debito tramite strumenti derivati devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato⁴⁴.

4.5.1 Il coordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze

L'art. 41, co. 2, l. n. 448/2001, nel testo originario, prevedeva che gli enti potessero emettere titoli obbligazionari con rimborso in unica soluzione alla scadenza (obbligazioni *bullet*), ai quali doveva essere obbligatoriamente associata la costituzione di un fondo di ammortamento del debito (*sinking fund*) oppure la sottoscrizione di uno *swap* di ammortamento⁴⁵.

La norma di cui all'art. 41, co. 2, l. n. 448/2001, ha, altresì, introdotto il coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine all'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali (tra cui le Regioni), previa comunicazione, da parte dei predetti enti, della propria situazione finanziaria⁴⁶. Il contenuto e le modalità del coordinamento sono stati esplicitati, a distanza di un anno dalla norma autorizzativa, dal decreto 1° dicembre 2003, n. 389, in vigore dal febbraio 2004, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha approvato anche le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti. In particolare, sono state specificate le operazioni in derivati attivabili dagli enti territoriali, che sono: gli *swap* di tasso di cambio, che tutelano l'ente dal rischio di cambio in caso di indebitamento in valuta, gli *swap* sui tassi d'interesse (IRS con la clausola "cap" o "collar") e i *forward rate agreement*⁴⁷. L'intervallo temporale tra la norma che consentiva le operazioni in derivati e il

⁴⁴ Ciò vale a dire che gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti, e che il ricorso ai derivati non può avere altro scopo che quello della gestione attiva del debito, in assenza del quale resterebbe solo una scommessa, meramente speculativa, sulla variabilità dei tassi.

⁴⁵ L'art. 41, co. 2, primo periodo, l. n. 448/2001, è stato abrogato dall'art. 62, d.l. n. 112/2008, come sostituito dall'art. 3, co. 1, l. 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), che ha ridisciplinato la materia.

⁴⁶ La Corte Costituzionale, con sentenza 30 dicembre 2004, n. 376, si è pronunciata nel senso dell'infondatezza delle questioni di incostituzionalità prospettate, fissando taluni importanti principi interpretativi della materia, tra cui l'inerenza all'ambito del "coordinamento della finanza pubblica" della disciplina delle condizioni e dei limiti dell'accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali; l'affermazione che il coordinamento finanziario può richiedere, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo; la configurazione dei limiti dei poteri del Ministro che devono essere esercitati in modo consono all'esistenza di sfere di autonomia costituzionalmente garantite.

⁴⁷ Al riguardo, si rammenta che i contratti a termine *futures* prevedono che le parti si scambino, a un prezzo predefinito e a una data futura, valute, valori mobiliari o beni, mentre, con i contratti a termine *forward*, le parti si accordano per ricevere (pagare) alla scadenza la differenza tra il valore calcolato applicando all'ammontare dell'operazione un tasso di interesse predeterminato e il valore ottenuto sulla base del livello assunto da un tasso di riferimento prescelto dalle parti.

Tra gli *swap*, l'*interest rate swap* (IRS) è la tipologia di derivato più diffusa presso le amministrazioni territoriali. L'*interest rate swap* è un contratto bilaterale con cui le parti, al fine di gestire il rischio di tasso di interesse o di ridurre il costo finale del debito, prevedono di scambiarsi, per tutta la durata del contratto, flussi periodici di interessi calcolati su una determinata somma di denaro presa a riferimento (denominata capitale nozionale di riferimento): una parte riceve un flusso di interesse a tasso fisso e corrisponde alla controparte un importo periodico di interessi a

decreto per la regolazione e il monitoraggio di tali attività è stato decisivo per il proliferare di operazioni scarsamente utili (o francamente rischiose) per la finanza pubblica, la cui patologia ha formato oggetto di diffuse e penetranti indagini da parte della Corte dei conti, in sede di controllo e giurisdizionale, nonché da parte della magistratura ordinaria⁴⁸.

È seguita, in data 27 maggio 2004, la circolare esplicativa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la quale è stato ritenuto che gli enti, ai fini del calcolo dello *stock* di indebitamento, considerino il costo totale dell'emissione obbligazionaria sia nella forma del rimborso unico a scadenza del capitale sia nella forma dell'*amortizing*, tenendo conto del fatto che le emissioni *bullet*, ancorché associate ad uno *swap* di ammortamento, pesano per l'intero ammontare fino alla scadenza ai fini delle rilevazioni Eurostat.

Allo scopo di evitare operazioni volte puramente a soddisfare esigenze di liquidità, la richiamata circolare ha vietato le operazioni di *IRS* in cui i valori attuali dei pagamenti futuri abbiano un profilo progressivamente crescente (ossia in base alle quali l'ente, nel periodo iniziale del contratto, incasserà un flusso netto di risorse, mentre negli anni successivi risulterà un pagatore netto)⁴⁹. Pertanto, si prevede che l'*up front* (sintomatico di una posizione iniziale di svantaggio per l'ente che lo riceve) non possa essere superiore all'1% del capitale nozionale. In ogni caso, la previsione di un premio iniziale assolve, di per sé, alla funzione di indebitamento come, appunto, previsto dall'art. 3, co. 17, l. n. 350/2003 (v. par. 4.1).

Il coordinamento delle operazioni di accesso al mercato dei capitali si perfeziona con l'art. 41, co. 2-*bis*, primo periodo, l. n. 448/2001, aggiunto dall'art. 1, co. 737, l. n. 296/2006, che pone l'obbligo, per gli enti territoriali, di trasmettere preventivamente al

tasso variabile, indicizzato e incrementato di uno *spread*. L'ente territoriale che corrisponde il tasso variabile, trasforma una passività a tasso fisso (come è, prevalentemente, il caso del debito degli enti locali) in una a tasso variabile, al fine di sfruttare un ribasso dei tassi di mercato e realizzare, pertanto, una operazione volta a minimizzare il costo del debito; viceversa, nel caso sia l'ente a pagare il tasso fisso, si trasforma una passività a tasso variabile in una a tasso fisso: scopo principale dell'operazione, in questo caso, sarà la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato derivanti da un rialzo dei tassi di interesse.

A questa forma contrattuale base, denominata anche *Plain vanilla*, possono essere aggiunte ulteriori termini, tra cui il *collar*, ovvero la clausola che limita le oscillazioni del tasso d'interesse variabile all'interno di un valore minimo (*floor*) o massimo (*cap*), mentre non sono ammesse le opzioni "digitali", ovvero le ulteriori condizioni contrattuali che, al verificarsi di determinati eventi, moltiplicano il valore dei flussi finanziari che una parte deve corrispondere all'altra.

⁴⁸ Il quadro complessivo delle problematiche legate alla patologica diffusione del fenomeno, confortato da ampie citazioni della giurisprudenza del giudice ordinario, per le responsabilità correlate all'utilizzo dei prodotti derivati da parte degli enti locali, nonché dal richiamo al consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che, puntualmente, hanno portato l'attenzione degli enti controllati sulla rischiosità dei prodotti e sulla necessità di idonee garanzie, è esaustivamente tracciato nella recente sentenza della C. conti, sez. III, 18 maggio 2012, n. 364/12. Tale sentenza, peraltro, è stata chiamata a pronunciarsi sugli effetti dannosi di delibere assunte dall'ente locale nel primo periodo di operatività delle norme in esame (nelle more dell'emanazione del succitato decreto MEF).

⁴⁹ Il pagamento di una somma di denaro, denominata *up front*, al momento della stipula del contratto è condizione presente in molti derivati sottoscritti da enti territoriali, pur essendo inusuale in questa tipologia contrattuale. Di norma, il valore di mercato dei contratti, al momento della stipula, è nullo (*par*), assumendo che il valore dei flussi che le parti decidono di scambiarsi sia reciprocamente allineato al livello dei tassi di interesse correnti, mentre i contratti con un valore non nullo (*non par*) segnalano una posizione di svantaggio iniziale per uno dei contraenti, generalmente "compensata" con il pagamento di una somma (*up front*), pari al valore di mercato negativo del contratto.

Dipartimento del Tesoro i contratti che prevedano operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza o operazioni con strumenti derivati. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi⁵⁰.

4.6 La normativa attuale sugli strumenti di gestione attiva del debito

L'attuale regolamentazione degli strumenti di finanza derivata è posta dall'art. 62, d.l. n. 112/2008, come sostituito dall'art. 3, co. 1, l. n. 203/2008, che ha previsto, dal 1° gennaio 2009, ulteriori disposizioni per le Regioni e gli enti locali. Ad essi, infatti, è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (prestito obbligazionario di tipo *bullet*)⁵¹. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

Ai sensi dell'art. 62, co. 3, d.l. n. 112/2008, la stipulazione, da parte degli enti, di nuovi contratti relativi agli strumenti finanziari derivati è condizionata all'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, inteso ad individuare la tipologia dei contratti che gli enti possono concludere e ad indicare le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento.

In ogni caso, resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura⁵².

Gli oneri di trasparenza sono stati rafforzati dal d.l. n. 112/2008. Al riguardo, rimane in vigore il richiamato obbligo di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze di ogni operazione relativa agli strumenti di finanza derivata, da parte degli enti contraenti, ai

⁵⁰ Ai sensi dell'art. 41, co. 2-ter, l. n. 448/2001, aggiunto dall'art. 1, co. 737, l. n. 296/2006 "Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza".

⁵¹ Conseguentemente, viene posto il divieto assoluto per i contratti che, in precedenza, ai sensi dell'art. 41, co. 2, l. n. 448/2001, erano soggetti a particolari cautele (v. par. 4.5.1).

⁵² Anteriormente, la l. n. 311/2004 aveva previsto, all'art. 1, co. 71, che le Regioni e gli Enti locali fossero tenuti alla conversione di tali mutui in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione dei mutui stessi, qualora le condizioni di rifinanziamento consentissero una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Ai sensi dell'art. 1, co. 71-*bis*, l. n. 311/2004, introdotto dalla l. n. 266/2005, per valutare la convenienza dell'operazione di conversione o di rinegoziazione, bisogna considerare sia il costo delle commissioni, sia l'incremento di valore nominale delle nuove passività, che non deve superare di 5 punti percentuali il valore nominale di quello preesistente; in difetto di tale ultima condizione l'operazione di rinegoziazione è vietata.

sensi dell'art. 41, co. 2-*bis*, primo periodo, l. n. 448/2001, aggiunto dall'art. 1, co. 737, l. n. 296/2006. Si aggiunge che l'art. 62, co. 7, d.l. n. 112/2008, ha intestato al MEF l'obbligo di trasmettere mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai nuovi contratti stipulati (a norma dell'emanando regolamento).

Inoltre, l'art. 62, co. 8, d.l. n. 112/2008, impone agli enti contraenti di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, dipendenti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati (con riferimento alla rinegoziazione dei contratti in essere e all'operatività di quelli in corso). La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 70/2012, ha precisato che la norma "non si limita a richiedere un'indicazione sommaria e sintetica dei derivati stipulati dall'ente pubblico, ma pretende l'analitica definizione degli oneri già affrontati e la stima di quelli sopravvenienti sulla base delle clausole matematiche in concreto adottate con riferimento all'andamento dei mercati finanziari". In applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 5 e 10, l. Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, in quanto "la redazione della nota in termini sintetici ed incompleti e la mancata indicazione analitica delle unità previsionali di base e dei capitoli, sui quali ricade materialmente la gestione dei contratti, appaiono pregiudizievoli degli equilibri dell'esercizio in corso e di quelli futuri, nella misura in cui non determinano le modalità di copertura degli oneri nascenti dallo sviluppo attuativo dei contratti derivati stipulati e non forniscono appropriate informazioni per adottare coerenti opzioni contrattuali ed efficaci procedure di verifica"⁵³.

4.7 I referti delle Sezioni regionali di controllo

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nelle relazioni sui rendiconti generali delle Regioni, hanno verificato il rispetto dei limiti quantitativi di indebitamento, ai sensi dell'art. 10, l. n. 281/1970, come modificato dall'art. 23, co. 1, d.lgs. n. 76/2000, nonché l'osservanza dell'onere di allegazione previsto dall'art. 62, co. 8, d.l. n. 112/2008 (nota informativa diretta ad evidenziare gli oneri e gli impegni finanziari dipendenti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati).

⁵³ Il Giudice delle leggi, con sentenza 18 febbraio 2010, n. 52, aveva rimarcato che l'art. 62, d.l. n. 112/2008, è diretto a garantire che le modalità di accesso ai contratti derivati da parte delle Regioni e degli enti locali siano accompagnate da cautele in grado di prevenire l'accoglienza da parte degli enti pubblici di oneri impropri e non prevedibili all'atto della stipulazione. Ciò in considerazione della natura di questa tipologia di contratti, aventi caratteristiche fortemente aleatorie, tanto più per le finanze di un'amministrazione pubblica. Per questo motivo è stato affermato trattarsi di una disciplina "che, tutelando il mercato e il risparmio, assicura anche la tutela del patrimonio dei soggetti pubblici".

4.7.1 La verifica dei limiti di indebitamento

Il limite quantitativo del 25 %, previsto dall'art. 10, l. n. 281/1970, è stato rispettato dalla maggior parte delle Regioni⁵⁴.

Un'importante eccezione è costituita dalla Regione Campania. La Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 20/2012/FRG, espone un indice pari al 55,3%, riconducibile al debito in materia di sanità⁵⁵.

Talune Regioni a statuto speciale, nell'ambito dell'autonomia statutaria loro riconosciuta, hanno stabilito limiti diversi da quelli previsti dalla normativa statale. Tra queste, la Regione Friuli Venezia Giulia, con l'art. 24, co. 2, l.r. n. 21/2007, come modificato dall'art. 15, co. 1, lett. b), l.r. n. 17/2008, si è dotata di limiti assai più stringenti di quelli vigenti in ambito nazionale, disponendo che l'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale ed interessi derivante da ricorso al mercato finanziario, non possa superare il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate provenienti da tributi propri e dalle compartecipazioni nette ai tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale⁵⁶. Anche la Regione Siciliana ha stabilito in modo autonomo i limiti all'indebitamento, sia pure pervenendo a conclusioni coerenti con la normativa nazionale⁵⁷. Del tutto autonomo è il metodo di determinazione del limite da parte della

⁵⁴ Cfr. Sezione di controllo per la Regione Abruzzo, deliberazione n. 388/2011/FRG (e.f. 2009-2010); id., Regione Basilicata, deliberazione n. 122/2011/FRG (e.f. 2010); id., Regione Calabria, deliberazione n. 8/2011/FRG (e.f. 2009); id., Regione Emilia-Romagna, deliberazione n. 104/2011/FRG (e.f. 2010); id., Regione Lazio, deliberazione n. 144/2011/FRG (e.f. 2009); id., Regione Marche, deliberazione n. 241/2011/FRG (e.f. 2010); id., Regione Molise, deliberazione n. 84/2011/FRG (e.f. 2009); id., Regione Piemonte, deliberazione n. 284/2011/FRG (e.f. 2010); id., Regione Toscana, deliberazione n. 154/2011/FRG (e.f. 2010); id., Regione Umbria, deliberazione n. 263/2011/FRG (e.f. 2010); id., Regione Veneto, deliberazione n.83/2012/FRG (e.f. 2010).

Il rispetto dei limiti di indebitamento non è stato rilevato dalla Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige, deliberazione n. 19/10 (e.f. 2009); id., Regione Sardegna, deliberazione n. 1/2011/SS.RR./PARI (e.f. 2010). La Sezione di controllo per la Regione Lombardia, con deliberazione n. 655/2011/FRG (e.f. 2010), si limita a riportare, nella tabella a p. 29, l'"incidenza degli oneri finanziari per ammortamento del debito sulle entrate correnti" e "l'incidenza del debito sulle entrate correnti", senza alcun riferimento alla specifica tipologia delle entrate tributarie non vincolate che, a norma di legge, costituiscono la base di calcolo del limite di indebitamento. In senso analogo è il calcolo dell'incidenza dell'indebitamento sul totale delle entrate correnti elaborato dalla stessa Sezione di controllo con la deliberazione n. 447/2011/FRG (e.f. 2010, secondo i dati di preconsuntivo), tabella a p. 95, e con la deliberazione n. 1050/2010/FRG (e.f. 2009), tabella a pag. 30.

⁵⁵ Peraltro, la Sezione regionale di controllo Campania, con la citata deliberazione n. 20/2012/FRG, a pag. 48, evidenzia quanto segue: "L'importo relativo agli oneri di ammortamento risulta costituito dalla somma delle quote in ammortamento mutui riportate nell'allegato 2 -"Passività: debiti vari" - della Relazione al Conto del patrimonio 2009 (pari a 76,86 Meuro) e l'importo delle quote di ammortamento capitale (di 38,15 Meuro e 12,19 Meuro) versate nel 2009 (cap. 9102 e 9106) in apposito fondo di ammortamento del debito (*Sinking Fund*) costituito, al momento della stipula dei contratti di Interest Rate Swap previsti a copertura della emissione dei due prestiti obbligazionari (bullet bond) per l'importo complessivo di 1.890 Meuro. A queste somme è da aggiungere l'importo degli oneri di ammortamento corrispondenti alle operazioni di indebitamento non riportate nel conto del patrimonio (pari a complessivi 207 Meuro circa), per un totale di 334,2 Meuro.

Per quanto riguarda, invece, l'importo delle quote interessi (di cui ai capitoli: 9036, 9054, 9064, 9094, 9104 e 9108 dello Stato di previsione della spesa), lo stesso risulta determinato in complessivi 179,3 Meuro.

Infine, le entrate tributarie accertate al Titolo I (pari a 7.082,15 Meuro) sono state opportunamente depurate delle quote vincolate (di cui ai seguenti capitoli dell'entrata: 18, 43, 45, 53, 57, 60, 72, 73 e 75) per complessivi 6.153,68 Meuro".

⁵⁶ Detto limite risulta rispettato per l'esercizio finanziario 2010 (Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 54/2011/PARI).

⁵⁷ Con l'art. 18, co. 1-bis e 1-ter, l.r. Sicilia n. 47/1977 (aggiunto dall'art. 15, l.r. n. 11/2010), è stato previsto che l'importo complessivo delle quote di ammortamento, per capitale e interesse, dei mutui e delle altre forme di indebitamento, in scadenza nell'esercizio, non può comunque superare il 25% delle entrate tributarie non vincolate

Regione Sardegna (art. 30, co. 4, l.r. n. 11/2006), secondo cui "Le rate d'ammortamento di ciascun finanziamento o prestito da autorizzare, sommate alle rate d'ammortamento dei finanziamenti e dei prestiti non ancora estinti, non possono annualmente superare l'ammontare delle entrate tributarie ed extratributarie previste nel bilancio dell'anno in corso alla data di approvazione della legge di autorizzazione dell'indebitamento che abbiano natura permanente e non abbiano destinazione vincolata, al netto di quelle destinate alla copertura delle spese a carattere obbligatorio". Per la Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 74, co. 1, t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'art. 2, co. 106 e 107, l. 23 dicembre 2009, n. 191), ha disposto che "La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti"⁵⁸.

Benché la Corte costituzionale, fra l'altro, con la citata sentenza n. 70/2012, abbia ribadito la natura di norme di coordinamento della finanza pubblica delle regole statali in materia di indebitamento, alcune Regioni a statuto ordinario hanno derogato, con legge regionale, alla normativa statale.

La Regione Puglia, con l'art. 71, co. 2, l.r. n. 28/2001, ha stabilito che il limite di indebitamento è calcolato sull'ammontare complessivo delle entrate del Titolo I, anziché essere circoscritto alle entrate tributarie non vincolate. In senso analogo è la previsione dell'art. 9, co. 2, l.r. Campania, n. 7/2002. In entrambi i casi, le rispettive Sezioni regionali di

della Regione. Il predetto limite è stato rispettato per l'esercizio finanziario 2010 (Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede di controllo, deliberazione n. 2/2011/SS.RR./PARI).

⁵⁸ Anteriormente, il limite era stato previsto nella misura del 20% da parte della Regione Trentino Alto Adige (art. 39, co. 2, l.r. n. 3/2009). In conformità al predetto limite, la Provincia autonoma di Trento, con l'art. 31, co. 5, l.p., n. 7/1979, aveva disposto che "In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o di altre forme di indebitamento in misura tale che l'importo delle relative rate di ammortamento, comprese quelle derivanti da operazioni di indebitamento già contratte o autorizzate, superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate iscritte nell'area omogenea "tributi propri", nonché nell'area omogenea "quote fisse di tributi erariali", ad esclusione di quelle di pertinenza di esercizi pregressi, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale". Analogamente aveva disposto la Provincia autonoma di Bolzano, con l'art. 28, co. 3, l.p. n. 1/2002.

Con riferimento alla Regione, la Corte dei conti, sez. riun., con deliberazione n. 36/2011/CONTR (preceduta dalla deliberazione della Sezione regionale di controllo Trentino Alto Adige n. 15/2011/FRG, rendiconto Regione e.f. 2010), pag. 18, ha rilevato che le risorse per investimenti non derivano da indebitamento, ma dal risparmio corrente.

Con riguardo alla Provincia autonoma di Trento, la Corte dei conti, sez. riun., con deliberazione n. 37/2011/CONTR (preceduta dalla deliberazione della Sezione regionale di controllo Trentino Alto Adige, n. 16/2011/FRG, rendiconto Trento, e.f. 2010), pag. 40, ha osservato che la Provincia, nell'ultimo triennio non è ricorsa ad operazioni di indebitamento neppure a carico di altre amministrazioni.

Con riguardo alla Provincia autonoma di Bolzano, la Corte dei conti, sez. riun., con deliberazione n. 38/2011/CONTR (preceduta dalla deliberazione della Sezione regionale di controllo Trentino Alto Adige, n. 2/2011/FRG, rendiconto Bolzano, e.f. 2010), pag. 14, ha osservato che il vincolo di legge risulta rispettato, in quanto l'incidenza annuale dell'ammortamento dei mutui, nel 2010, è stata pari allo 0,74% del complesso delle entrate iscritte nel titolo I.

Per completezza, si aggiunge che, a partire dal 2011, le somme derivanti dalla compartecipazione a tributi erariali non saranno più acquisite prima al bilancio Stato e poi riversate sui rispettivi conti correnti di tesoreria centrale, ma saranno accreditate direttamente agli enti destinatari (art. 2, co. 108, l. n. 191/2009). Sul punto, occorrerà verificare gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 35, co. 8-13, d.l. n. 1/2012 che, ad avviso della citata circolare MEF, 24 marzo 2012, n. 11, dovrebbe riguardare anche le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

controllo hanno rilevato lo scostamento dalla normativa statale e sollecitato una modifica della normativa regionale⁵⁹.

4.7.2 La nota informativa sui prodotti derivati

La presenza della nota informativa allegata al bilancio (preventivo e consuntivo), diretta ad evidenziare gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, relativi a contratti di finanziamento che includono una componente derivata, è espressamente indicata da alcune Sezioni regionali di controllo⁶⁰.

Altre Sezioni regionali, pur omettendo di riferire sul rispetto dell'onere di allegazione previsto dall'art. 62, co. 8, d.l. n. 112/2008, hanno fornito utili elementi di indagine del fenomeno considerato⁶¹.

4.8 L'andamento del debito complessivo e degli strumenti di finanza derivata

4.8.1 La premessa metodologica e l'oggetto di indagine

La presente indagine ripropone l'approccio metodologico seguito dalle rilevazioni sull'indebitamento effettuate dalla Corte dei conti negli anni, fino alla "Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni - esercizi 2006-2007" approvata con deliberazione 25 luglio 2008, n. 11/SEZAUT/2008/FRG. L'indagine ha comportato un'attività istruttoria da parte della Sezione

⁵⁹ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, deliberazione n. 16/2010/FRG (e.f. 2008) pag. 40; id., deliberazione n. 24/2011/FRG (e.f. 2009).

La Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, n. 20/FRG/2012, in sede di relazione annuale sul rendiconto regionale, nelle "Considerazioni conclusive" p. 117, dopo aver sollecitato una modifica normativa, ha osservato che "non può mancarsi di evidenziare come l'indice di indebitamento regionale (la cui soglia limite si attesta al 25%) abbia raggiunto il 55,3%, se rapportato alle entrate tributarie "non vincolate", ed appena il 7,2%, se rapportato al totale delle entrate accertate del Titolo I". Le stesse valutazioni sono contenute nella deliberazione della Sezione Campania n. 245/FRG/2011, "Considerazioni conclusive" p. 134.

⁶⁰ Cfr. Sezione di controllo per la Regione Abruzzo, n. 388/2011/FRG (e.f. 2009-2010); id., Regione Calabria, n. 8/2011/FRG (e.f. 2009); id., Regione Lazio, n. 144/2011/FRG (e.f. 2009); id., Regione Marche, n. SRCMAR/241/2011/FRG (e.f. 2010); id., Regione Molise, n. 84/2011/FRG (e.f. 2009); id., Regione Puglia deliberazione n. 24/2011/FRG (e.f. 2009); id., Regione Toscana, deliberazione n. 154/2011/FRG (e.f. 2010); id., Regione Veneto, deliberazione n. 83/2012/FRG (e.f. 2010); id., sez. riun., n. 37/2011/CONTR (preceduta da Sezione regionale di controllo Trentino Alto Adige, n. 16/2011/FRG, rendiconto Trento, e.f. 2010), pag. 93, che ha specificato trattarsi di derivati su prestiti emessi da società partecipate.

Talune Sezioni regionali non riferiscono sulla presenza della predetta nota informativa. Cfr. C. conti, sez. riun., n. 36/2011/CONTR (preceduta da Sezione regionale di controllo Trentino Alto Adige, n. 15/2011/FRG, rendiconto Regione, e.f. 2010); id., sez. riun., n. 38/2011/CONTR (preceduta da Sezione regionale di controllo Trentino Alto Adige, n. 2/2011/FRG, rendiconto Bolzano, e.f. 2010), da cui non risulta la presenza di strumenti derivati nella Provincia autonoma; id., Regione Sardegna, deliberazione n. 1/2011/SS.RR./PARI (e.f. 2010).

⁶¹ La Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, rappresenta che la Regione ha un solo IRS che "non presenta incognite future e ha determinato fino al 2010 un risparmio consistente..." (deliberazione n. 104/2011/FRG, e.f. 2010, pag.51). Parimenti, le Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede di controllo, con deliberazione n. 2/2011/SS.RR./PARI (e.f. 2010), riferiscono di flussi differenziali positivi a favore della Regione.

La Sezione di controllo per la Regione Piemonte, con delibera n. 284/2011/SRCPIE/FRG (e.f. 2010), pag. 60, ha compiuto una verifica sulla finalizzazione dell'indebitamento a spese di investimento e riferito che, presso la Regione, era in corso di valutazione la possibilità di annullamento della delibera a contrarre in materia di contratti che includono una componente derivata.

La Sezione di controllo per la Regione Umbria, con deliberazione n. 263/2011 (e.f. 2010), giudica carente la nota informativa, poiché offre un quadro limitato al bilancio annuale, e non anche a quello pluriennale, dal momento che sono indicati solo i flussi differenziali e non il *mark to market* (nelle controdeduzioni, la Regione respinge i rilievi).

delle Autonomie che ha coinvolto le Regioni a statuto ordinario e le Sezioni di controllo presso le Regioni a statuto speciale, mediante la compilazione di questionari dedicati⁶².

Le analisi dei dati aggregati sono state svolte sulla base delle informazioni pervenute⁶³.

L'attuale situazione debitoria delle Regioni e delle Province autonome emerge dall'analisi delle tabelle 1/IND e 2/IND, relative allo *stock* di debito per gli anni 2010 e 2011, alle variazioni percentuali nel biennio e ai rapporti di incidenza tra le varie componenti del debito. Le informazioni sulla serie storica sono, invece, riportate nelle tabelle di sintesi elaborate per ciascun ente, comprensive dei soggetti creditori, della tipologia dei tassi, nonché dell'utilizzo degli strumenti di finanza derivata, con i pertinenti flussi in entrata e in uscita (tabelle 4/IND/REGIONE, in Vol. II, Allegati).

Le tabelle danno anche conto della componente di indebitamento connessa con il settore della sanità, nonché della parte di debito gravante sulla Regione rispetto a quella a carico dello Stato. Al riguardo, si rammenta che, in applicazione della speciale disciplina dei rapporti intercorrenti tra Stato, Regioni ed enti locali nelle operazioni di finanziamento, posta dall'art. 1, co. 75 e 76, l. n. 311/2004 (richiamata al precedente par. 4.4), il mutuo viene riepilogato nel bilancio dell'ente che provvede al pagamento degli interessi per cui, a rigore, il debito a carico dello Stato non dovrebbe essere considerato in questo capitolo, dedicato all'indebitamento regionale⁶⁴. Tuttavia, si è ritenuto opportuno censire anche questa posta di debito per evidenziare, nel "totale debito", la globalità dell'esposizione debitoria destinata a soddisfare le esigenze della Regione⁶⁵.

⁶² Alle Regioni ordinarie e alle Regioni a statuto speciale (a cura delle Sezioni regionali di controllo) sono stati forniti i questionari precompilati dei dati relativi al 2007, pubblicati nella relazione citata, in modo che le Regioni potessero correggerli o confermarli. L'unica modifica apportata, rispetto alle precedenti indagini, riguarda la tabella riguardante gli strumenti di finanza derivata. Per esigenze di semplificazione, sono stati richiesti in modo aggregato i dati relativi alla tipologia dei contratti derivati (*IRS swap*, *currency swap*, *sinking fund* o fondo ammortamento), posti in essere anche sul medesimo prodotto principale (mutuo od obbligazione). È stata, poi, aggiunta la parte concernente i flussi in uscita e in entrata generati dagli strumenti di finanza derivata, su cui v. par. 4.8.3.

⁶³ Le Sezioni di controllo della Corte dei conti presso le Regioni Sicilia e Sardegna hanno ritenuto di non inviare alle relative Regioni le richieste istruttorie della Sezione delle autonomie. Pertanto, i dati riferiti alle predette Regioni sono stati trasmessi dalle SRC sulla base delle risultanze istruttorie acquisite per la verifica del rendiconto regionale (Sardegna) oppure non sono presenti nelle tabelle di seguito esposte (Sicilia).

⁶⁴ Tenendo conto della richiamata disciplina di cui all'art. 1, co. 75 e 76, l. n. 311/2004 (sulla quale cfr. C. conti, Sezione autonomie, 11 maggio 2012, n. 5/2012), i mutui erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dei Piani di rientro per la copertura dei disavanzi sanitari sono indicati tra i debiti a carico della Regione (v. tabella 1/IND/LAZIO e 1/IND CAMPANIA, in Vol. II, Allegati).

⁶⁵ Per una corretta lettura delle tabelle relative alle singole Regioni (tabelle 1-4/IND/REGIONE, in Vol. II, Allegati), sul debito complessivo, si segnala che:

- per le Regioni soggette a Piani di rientro, è stato chiesto ai compilatori di inserire le eventuali somme ricevute dal MEF per ripianare debiti sanitari, tra i "mutui" nella tabella relativa agli *stock* di debito e di considerarli come mutui contratti con la cassa DD.PP. e altri Istituti pubblici equiparati. Ogni dettaglio ritenuto utile alla migliore comprensione è stato inserito dalle Regioni nell'apposito spazio "note";
- per i mutui a carico di Stato e Regione (anche se contratti da enti locali), è stato chiesto di indicare separatamente la rispettiva quota in base alla percentuale di concorso al finanziamento delle annualità di ammortamento, specificando in nota eventuali rideterminazioni intervenute negli anni;
- i mutui contratti con istituti quali BEI, sono riepilogati nella colonna "CASSA DD.PP. e altri ISTITUTI PUBBLICI EQUIPARATI".

4.8.2 L'analisi dei dati sul debito complessivo

Dall'esame dei dati esposti⁶⁶ nelle citate tabelle 1/IND e 2/IND, emerge, preliminarmente, come il debito a carico dello Stato incida, nel 2011, in misura limitata e decrescente, per le RSO (17,17%) e per le quattro Regioni a statuto speciale esaminate (14,02%) sul totale (Regioni e Stato). Fanno eccezione, sempre per il 2011, il Veneto (41,60%), la Basilicata (40,89%), la Calabria (48,64%) e, soprattutto, l'Umbria (86,05%)⁶⁷.

Ciò premesso, si evidenzia, nel 2011, una generalizzata tendenza alla contrazione del debito totale (Regioni e Stato) in termini percentuali rispetto al 2010, cui corrispondono altrettanti valori negativi nelle variazioni riferite alla componente debitoria che grava, in via esclusiva, sul bilancio degli Enti territoriali. Tale riscontro conferma il *trend* riduttivo già in atto negli ultimi anni⁶⁸.

In controtendenza, cresce la percentuale di indebitamento di Toscana, Marche, Molise, Campania, Piemonte e Lazio. Per queste due ultime, il fenomeno è degno di particolare attenzione trattandosi di Regioni che, oltre a raggiungere i livelli più elevati di debito in termini assoluti (nel 2011, il Piemonte raggiunge lo *stock* di 7.141 milioni di euro, mentre il Lazio è a quota 11.080 milioni di euro), sono caratterizzate da una costante crescita del dato, come risulta dalla serie storica 2007-2011 indicata nelle tabelle riepilogative ad esse individualmente riferite⁶⁹.

Nelle predette Regioni, la variazione percentuale risulta sempre più accentuata con riferimento al solo debito a carico dell'ente territoriale, per effetto della ridotta incidenza dell'intervento statale, cui si è fatto cenno in precedenza (tabella 2/IND)⁷⁰.

È da evidenziare che l'incremento della percentuale di indebitamento, nel Lazio, è dovuto alla crescita del debito sanitario che per le RSO, nel loro insieme, varia di +4,21%, nel 2011 rispetto all'anno precedente⁷¹. L'incremento, particolarmente elevato per la Regione

⁶⁶ Nelle successive tabelle 1/IND, 2/IND e 3/IND, che presentano i dati regionali aggregati, non sono stati inseriti i dati della Regione Sardegna, in quanto forniti solo per il 2011.

⁶⁷ Le predette risultanze sono coerenti con quanto rilevato in merito alla spesa per interessi passivi a carico dello Stato (parte II, cap. 3, par. 3.5.1), ove la tabella 17/SP espone un *trend* in complessiva diminuzione, nel 2011, anche per le Regioni che presentano un elevato rapporto di incidenza tra debito dello Stato e debito complessivo, ad eccezione della Basilicata, come ivi evidenziato.

⁶⁸ Il debito totale a carico di Regioni e Stato, passa da 42.603 milioni di euro, nel 2010, a 42.204 milioni di euro, nel 2011 (tabella 1/IND), cui corrisponde una variazione di -0,94% (tabella 2/IND).

⁶⁹ Nello specifico, si riscontra, nel quinquennio, un aumento dell'indebitamento del 42% in Piemonte, passando da 5.073 milioni di euro nel 2007 a 7.141 milioni di euro nel 2011 (cfr. tabella 1/IND/PIEMONTE, in Vol. II, Allegati) e del 153% in Lazio, passando da 4.351 milioni di euro nel 2007 a 11.080 milioni di euro nel 2011 (cfr. tabella 1/IND/LAZIO, in Vol. II, Allegati).

⁷⁰ Diversamente, la variazione positiva del debito totale, registrata in Campania (+1,41%) è dovuta alla presenza di un finanziamento a carico dello Stato, nel 2011, che si riflette anche sulla crescente, seppur modesta, incidenza del debito a carico dello Stato sul totale (che passa da 0 a 2,97%), mentre il debito a carico della Regione subisce un decremento (-1,60%), come da tabelle 1/IND e 2/IND.

⁷¹ Il debito in materia di sanità è quasi sempre un debito a carico dello Stato, ad eccezione di quanto rilevato per le Regioni Veneto e Calabria (tabella 1/IND).

Lazio (+7,36%), è da porre in relazione alla forte incidenza di tale tipologia di debito sul totale (53,34% nel 2011) e alla già evidenziata entità dello *stock* di debito⁷².

Le altre cinque Regioni mostrano una riduzione del debito sanitario, nonostante la presenza di un incremento dell'indebitamento totale. Nello specifico, il Piemonte, a fronte di un maggior debito totale (+7,50%), nel 2011 rispetto all'anno precedente, presenta una flessione del debito sanitario (-8,33%), che incide in misura poco apprezzabile sul totale (1,16%). L'opposto si verifica nella Regione Veneto che, pur evidenziando un decremento nel debito totale nel periodo considerato (-7,98%), espone una significativa crescita del debito in materia di sanità (+54,42%), da rapportare alla forte incidenza di tale tipologia sul totale (passata da 30,78 nel 2010 a 51,65% nel 2011)⁷³. Una consistente incidenza del debito sanitario su quello complessivo, nel 2011 rispetto al 2010, si registra anche in Emilia Romagna (65,18%), nelle Marche (32,54%), in Abruzzo (42,59%) e in Calabria (50,93%), ossia in Regioni che presentano valori in discesa sul debito totale, anche sanitario (tabella 2/IND).

4.8.3 L'analisi dei dati sulla finanza derivata

Dall'analisi della tabella relativa agli strumenti di finanza derivata (tabella 3/IND) emerge che il loro utilizzo è sporadico per quanto riguarda i mutui (coinvolgendo soltanto sei RSO e nessuna RSS), oltre a presentare valori in forte discesa, nel 2011 rispetto al 2010⁷⁴. Ciò si riflette sull'esiguità degli importi, rispetto all'ammontare dello *stock* dei mutui⁷⁵.

Viceversa, il ricorso ai prodotti finanziari con componente derivata è generalizzato con riferimento alle obbligazioni⁷⁶, con un andamento sostanzialmente stabile nel tempo (-0,86% nel biennio 2010/2011), per le RSO.

Per quanto concerne le informazioni raccolte relative ai "flussi in uscita" e ai "flussi in entrata" generati dagli strumenti di finanza derivata, si precisa che i primi comprendono gli oneri dovuti dalla Regione in relazione alla stipulazione del contratto di finanza derivata e che sono addebitati alla Regione, mentre i "flussi in entrata" corrispondono agli importi che l'ente

⁷² Dall'esame della tabella 1/IND/LAZIO (v. Vol. II, Allegati) si evince che la crescita si è principalmente verificata nel 2008, in gran parte per effetto del maggiore indebitamento per il settore della sanità (passando da 4.351 milioni di euro nel 2007, di cui 1.095 milioni di euro per la sanità, a 10.482 milioni di euro nel 2008, di cui 5.770 per la sanità). Sul punto, v. Osservatorio sul Debito della Regione Lazio, Bollettino Periodico, gennaio 2012, numero 01, pag. 5, nel quale si legge che "La consistenza complessiva dell'indebitamento regionale è mutata a seguito della concessione di due nuove posizioni da parte del MEF una di 226,4 milioni di euro, per completare l'erogazione iniziata nel 2008 del prestito da 5,0 miliardi di euro con durata trentennale al tasso del 4,985% finalizzato all'estinzione del debito sanitario transatto, l'altra di 278 milioni, prima erogazione di un prestito del valore complessivo di 300 milioni di euro al tasso del 5,689% con scadenza novembre 2040". Aggiunge la Regione Lazio, nelle note in calce alla citata tabella 1/IND/LAZIO, che il prestito erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze è parte del Piano di rientro per la copertura dei disavanzi sanitari.

⁷³ L'aumento del debito sanitario, in Veneto, è essenzialmente dovuto all'incremento del debito a carico dello Stato per tale finalità (passato da 542 a 996 milioni di euro), come si legge dalla tabella 1/IND.

⁷⁴ Le variazioni più ampie si registrano nella Regione Marche (-10,03%) e in Umbria (-25%) che, peraltro, presentano elevate percentuali di flessione anche nell'impiego di derivati correlati ad obbligazioni (tabella 3/IND).

⁷⁵ Nel 2011, gli strumenti di finanza derivata raggiungono la cifra di 1.632 milioni di euro, a fronte di mutui a carico delle Regioni per 23.863 milioni di euro.

⁷⁶ La fattispecie non ricorre in Emilia Romagna, Basilicata e Calabria mentre, tra le RSS di cui sono disponibili i dati, risulta il ricorso alla finanza derivata per Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia.

avrebbe dovuto sostenere in assenza di derivato e che restano a carico dell'intermediario finanziario. Quest'ultimo, infatti, con la sottoscrizione del contratto derivato, si accolla il rischio connesso al contratto principale (mutuo, obbligazioni) sul quale il derivato stesso è emesso⁷⁷.

Tali valori, esposti in modo disaggregato per ciascuna Regione (cfr. tabelle 4/IND/REGIONE, in Vol. II, Allegati), vanno intesi come la descrizione delle posizioni contabili determinate dai singoli accordi contrattuali sottostanti agli strumenti di finanza derivata in essere per ciascuna Regione e non come le somme che l'ente effettivamente paga o accerta (*netting* o saldi differenziali)⁷⁸.

L'obiettivo dell'indagine è, infatti, quello di evidenziare e di confrontare gli andamenti degli oneri finanziari ricollegabili alla presenza o meno dei derivati.

Pertanto, assume rilievo decisivo la lettura delle schede riferite alle singole Regioni (tabella 4/IND/REGIONE, in Vol. II, Allegati) e delle note poste in calce, che danno conto, compiutamente, del fenomeno.

⁷⁷ In estrema sintesi, nella tabella 4/IND/REGIONE (Volume II, Allegati), i "flussi in entrata" corrispondono a ciò che "la Regione riceve" (importo corrispondente agli oneri assunti dall'intermediario finanziario), mentre i "flussi in uscita" indicano ciò che "la Regione paga" (a seguito del contratto derivato).

⁷⁸ Nella colonna relativa ai flussi in uscita sono state, talora, inserite le quote dei fondi ammortamento (*sinking fund*) accantonate in ragione della sottoscrizione (a suo tempo effettuata) di obbligazioni *bullet* che, per legge, richiedono un accantonamento annuale al *sinking fund* e che devono essere considerate, ai fini del limite di indebitamento, per il loro valore nozionale (v. par. 4.5.1). Per tale motivo, è stato chiesto l'inserimento dei *bullet* al valore di emissione nella tabella 1/IND/REGIONE (Vol. II, Allegati) relativa agli *stock* di debito, mentre le quote del fondo ammortamento sono state esposte nella tabella 4 IND/REGIONE (Vol. II, Allegati), tra i flussi in uscita, ove non evidenziate in nota.

Tab. 1/IND - TOTALE INDEBITAMENTO DELLE REGIONI - Anni 2010-2011

(valori in migliaia in euro)

REGIONI	A carico Regioni				A carico Stato				TOTALE DEBITO (a carico Regioni e Stato)		Totale debito SANITA'	
			di cui sanità				di cui sanità		2010	2011	2010	2011
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Piemonte	5.830.107	6.445.341	90.608	83.058	813.067	695.917	0	0	6.643.174	7.141.258	90.608	83.058
Lombardia	2.501.911	2.367.633	404.254	310.391	861.811	840.340	0	0	3.363.722	3.207.973	404.254	310.391
Veneto	1.491.141	1.414.664	267.695	254.619	1.141.118	1.007.539	542.427	996.375	2.632.259	2.422.203	810.122	1.250.994
Liguria	696.793	688.573	39.750	35.430	390.941	334.720	0	0	1.087.734	1.023.293	39.750	35.430
E. Romagna	913.654	854.699	807.443	759.108	356.297	309.941	0	0	1.269.951	1.164.640	807.443	759.108
Toscana	1.126.805	1.180.549	183.485	173.245	284.400	243.279	0	0	1.411.205	1.423.828	183.485	173.245
Marche	714.016	760.487	321.883	290.090	150.925	130.984	0	0	864.941	891.471	321.883	290.090
Umbria	360.647	341.001	17.910	15.585	2.350.781	2.103.973	0	0	2.711.428	2.444.974	17.910	15.585
Lazio	10.232.282	10.523.358	5.504.468	5.909.759	571.091	556.870	0	0	10.803.373	11.080.228	5.504.468	5.909.759
Abruzzo	1.606.739	1.512.899	732.123	660.408	47.771	37.638	0	0	1.654.510	1.550.537	732.123	660.408
Molise	362.209	393.862	101.554	98.802	25.416	9.358	0	0	387.625	403.220	101.554	98.802
Campania	5.766.248	5.673.874	1.553.408	1.512.203	0	173.518			5.766.248	5.847.392	1.553.408	1.512.203
Puglia	2.100.271	1.988.200	746.821	744.206	112.575	95.687	0	0	2.212.846	2.083.887	746.821	744.206
Basilicata	265.300	248.175	7.797	7.330	192.973	171.663			458.273	419.838	7.797	7.330
Calabria	783.638	563.787	271.117	249.103	549.902	533.894	315.881	309.991	1.333.540	1.097.681	586.998	559.094
TOTALE RSO	34.753.771	34.959.113	11.052.326	11.105.348	7.851.078	7.247.331	860.318	1.308.377	42.602.839	42.204.433	11.910.634	12.411.714
Valle D'Aosta	378.102	342.477	2.784	783	68.786	58.300	0	0	446.888	400.777	2.784	783
P. A. Bolzano	111.363	90.847	0	0	22.381	19.607	0	0	133.744	110.454	0	0
P. A. Trento	0	0			30.173	26.196	0	0	30.173	26.196	0	0
Friuli	1.208.595	1.017.510	271.592	201.930	153.614	132.561	0	0	1.362.209	1.150.071	271.592	201.930
Sardegna												
Sicilia												
Totale RSS esaminate	1.698.060	1.450.834	274.376	202.713	274.954	236.664	0	0	1.973.014	1.687.498	274.376	202.713
Totale RSO+RSS												

Tab. 2/IND – INDEBITAMENTO TOTALE REGIONI - INCIDENZE E VARIAZIONI - Anni 2010-2011

REGIONI	Incidenza % debito Regioni su TOTALE DEBITO		Incidenza % debito Stato su TOTALE DEBITO		Incidenza % debito SANITA' su TOTALE DEBITO		Variazioni % totale debito a carico Regioni	Variazioni % totale debito a carico Stato	Variazioni % totale debito SANITA'	Variazioni % TOTALE DEBITO
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2011/10	2011/10	2011/10	2011/10
Piemonte	87,76	90,25	12,24	9,75	1,36	1,16	10,55	-14,41	-8,33	7,50
Lombardia	74,38	73,80	25,62	26,20	12,02	9,68	-5,37	-2,49	-23,22	-4,63
Veneto	56,65	58,40	43,35	41,60	30,78	51,65	-5,13	-11,71	54,42	-7,98
Liguria	64,06	67,29	35,94	32,71	3,65	3,46	-1,18	-14,38	-10,87	-5,92
Emilia Romagna	71,94	73,39	28,06	26,61	63,58	65,18	-6,45	-13,01	-5,99	-8,29
Toscana	79,85	82,91	20,15	17,09	13,00	12,17	4,77	-14,46	-5,58	0,89
Marche	82,55	85,31	17,45	14,69	37,21	32,54	6,51	-13,21	-9,88	3,07
Umbria	13,30	13,95	86,70	86,05	0,66	0,64	-5,45	-10,50	-12,98	-9,83
Lazio	94,71	94,97	5,29	5,03	50,95	53,34	2,84	-2,49	7,36	2,56
Abruzzo	97,11	97,57	2,89	2,43	44,25	42,59	-5,84	-21,21	-9,80	-6,28
Molise	93,44	97,68	6,56	2,32	26,20	24,50	8,74	-63,18	-2,71	4,02
Campania	100,00	97,03	0,00	2,97	26,94	25,86	-1,60	-	-2,65	1,41
Puglia	94,91	95,41	5,09	4,59	33,75	35,71	-5,34	-15,00	-	-5,83
Basilicata	57,89	59,11	42,11	40,89	1,70	1,75	-6,45	-11,04	-5,99	-8,39
Calabria	58,76	51,36	41,24	48,64	44,02	50,93	-28,06	-2,91	-4,75	-17,69
TOTALE RSO	81,58	82,83	18,43	17,17	27,96	29,41	0,59	-7,69	4,21	-0,94
Valle D'Aosta	84,61	85,45	15,39	14,55	0,62	0,20	-9,42	-15,24	-71,88	-10,32
P. A. Bolzano	83,27	82,25	16,73	17,75	0,00	0,00	-18,42	-12,39	-	-17,41
P. A. Trento	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	n.a.	-13,18	-	-13,18
Friuli	88,72	88,47	11,28	11,53	19,94	17,56	-15,81	-13,71	-25,65	-15,57
Sardegna										
Sicilia										
Totale RSS esaminate	86,06	85,98	13,94	14,02	13,91	12,01	-14,56	-13,93	-26,12	-14,47
TOTALE RSO+RSS										

Tab. 3/IND INDEBITAMENTO A CARICO DELLE REGIONI - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA - Anni 2010-2011

(valori in migliaia in euro)

REGIONI	Mutui a carico Regione		Strumenti di finanza derivata		Variaz. % 2011-2010	Obbligazioni a carico Regione		Strumenti di finanza derivata		Variaz. % 2011-2010
	2010	2011	2010	2011		2010	2011	2010	2011	
Piemonte	3.690.760	4.337.731	0	0	-	2.139.347	2.107.611	1.803.005	1.786.243	-0,93
Lombardia	2.213.812	2.079.534	0	0	-	288.099	288.099	864.297	864.297	0,00
Veneto	604.112	558.001	0	0	-	887.029	856.663	314.129	304.963	-2,92
Liguria	53.043	47.323	0	0	-	643.750	641.250	699.418	694.125	-0,76
Emilia Romagna	807.443	759.108	370.127	352.912	-4,65	106.211	95.592	0	0	-
Toscana	651.273	731.853	145.616	139.792	-4,00	475.532	448.696	285.312	260.696	-8,63
Marche	380.941	456.262	127.699	114.888	-10,03	557.000	557.000	74.575	66.725	-10,53
Umbria	63.819	54.715	8.759	6.569	-25,00	296.828	286.286	275.136	266.263	-3,22
Lazio	8.675.371	8.997.589	0	0	-	1.556.911	1.525.769	2.215.951	2.193.148	-1,03
Abruzzo	1.859	1.688	0	0	-	1.604.880	1.511.211	819.069	804.243	-1,81
Molise	105.797	139.587	0	0	-	256.412	254.274	256.412	254.274	-0,83
Campania	3.876.248	3.783.874	668.670	629.029	-5,93	1.890.000	1.890.000	4.580.000	4.580.000	0,00
Puglia	1.230.271	1.118.200	0	0	-	870.000	870.000	870.000	870.000	0,00
Basilicata	249.513	234.044	0	0	-	15.788	14.131	0	0	-
Calabria	783.638	563.787	421.576	389.220	-7,68	0	0	0	0	-
TOTALE RSO	23.387.899	23.863.296	1.742.448	1.632.410	-6,32	11.587.787	11.346.582	13.057.304	12.944.976	-0,86
Valle D'Aosta	16.396	11.971	0	0	-	361.707	330.506	412.509	412.509	0,00
P. A. Bolzano	111.363	90.847	0	0	-	0	0	0	0	-
P. A. Trento	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Friuli	96.054	36.777	0	0	-	1.112.541	980.733	232.357	191.087	-17,76
Sardegna										
Sicilia										
Totale RSS esaminate	223.813	139.595	0	0	-	1.474.247	1.311.239	644.866	603.596	-6,40
TOTALE RSO+RSS										

**ALLEGATO 1
AL CAPITOLO 4 PARTE I
“L’INDEBITAMENTO REGIONALE”**

QUESTIONARI COMPILATI DALLE REGIONI

PIEMONTE

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/PIEMONTE- INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	1.714.695	2.225.868	3.940.563	113.261	1.132.411	0	1.132.411	1.132.411	5.072.974	113.261
2008	1.915.866	2.198.341	4.114.207	105.710	1.031.573	0	1.031.573	1.031.573	5.145.780	105.710
2009	2.676.186	2.169.544	4.845.729	98.160	924.864	0	924.864	924.864	5.770.593	98.160
2010	3.690.760	2.139.347	5.830.107	90.609	813.068	0	813.068	813.068	6.643.175	90.609
2011	4.337.731	2.107.611	6.445.341	83.058	695.917	0	695.917	695.917	7.141.258	83.058

Note. Il debito totale iscritto nel Rendiconto 2011 risulta pari ad euro 6.465.095.047,35, maggiore, rispetto a quanto indicato in tabella, di € 19.752.383,52. Ciò è dovuto al pagamento tramite RID effettuato, causa giorno festivo, in data 02/01/2012 di alcuni atti di liquidazione con scadenza al 31/12/2011 che sono stati quindi imputati all'inizio esercizio 2012. Le cifre sopra riportate si riferiscono a mutui e obbligazioni a carico del bilancio regionale al netto della quota a carico delle ASL come da l.r. 17/2002.

Tabella 2/IND/PIEMONTE- MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione		
	(A)=(1)+(2)	(1)	(2)
2007	1.714.695	403.796	1.310.899
2008	1.915.866	379.648	1.536.218
2009	2.676.186	1.205.964	1.470.221
2010	3.690.760	2.296.762	1.393.998
2011	4.337.731	3.020.729	1.317.002

Tabella 3/IND/ PIEMONTE - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione		
	(A)=(1)+(2)	(1)	(2)
2007	3.940.563	33.661	3.906.902
2008	4.114.207	20.144	4.094.063
2009	4.845.729	14.560	4.831.170
2010	5.830.107	8.295	5.821.812
2011	6.445.341	1.267	6.444.074

Tabella 4/IND/PIEMONTE - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE				STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA		
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	3.940.563	1.714.695		2.225.868	1.844.601	-74.945	77.787
2008	4.114.207	1.915.866		2.198.341	1.832.049	-89.792	92.835
2009	4.845.729	2.676.186		2.169.544	1.818.226	-71.996	54.745
2010	5.830.107	3.690.760		2.139.347	1.803.005	-69.521	23.331
2011	6.445.341	4.337.731		2.107.611	1.786.243	-68.357	32.263

Note. Il *netting* dei flussi effettivamente scambiati con le banche non corrisponde esattamente con la somma algebrica dei valori delle due colonne "Flussi in Uscita" e "Flussi in Entrata" perché nei contratti derivati è presente una voce in uscita per l'accantonamento delle quote capitali dell'obbligazione sottostante. Queste quote vengono indicate separatamente in quanto non rappresentano una vera uscita per la Regione, essendo utilizzate per costituire il fondo di ammortamento. Le quote capitale annuali complessivamente accantonate son : -11.398.641,98 euro (2007); -12.552.246,78 euro (2008); -13.822.616,66 euro (2009); -15.221.580,12 euro (2010); -16.762.151,44 euro (2011).

LOMBARDIA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/LOMBARDIA- INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	2.585.002	288.099	2.873.101	663.924	179.772	740.337	920.109	0	3.793.210	663.924
2008	2.466.315	288.099	2.754.414	580.858	161.312	740.337	901.649	0	3.656.063	580.858
2009	2.342.660	288.099	2.630.759	494.354	141.888	740.337	882.225	0	3.512.984	494.354
2010	2.213.812	288.099	2.501.911	404.254	121.473	740.337	861.811	0	3.363.721	404.254
2011	2.079.534	288.099	2.367.633	310.391	100.003	740.337	840.340	0	3.207.973	310.391

Tabella 2/IND/ LOMBARDIA- - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione		
	(A)=(1)+(2)	(1)	(2)
2007	2.585.002	2.242.943	342.058
2008	2.466.315	2.176.125	290.190
2009	2.342.660	2.106.722	235.938
2010	2.213.812	2.034.633	179.179
2011	2.079.534	1.959.752	119.783

Tabella 3/IND/LOMBARDIA - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione		
	(A)=(1)+(2)	(1)	(2)
2007	2.873.101	2.531.042	342.058
2008	2.754.414	2.464.224	290.190
2009	2.630.759	2.394.821	235.938
2010	2.501.911	2.322.732	179.179
2011	2.367.633	2.247.851	119.783

2

Tabella 4/IND/ LOMBARDIA. - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE				STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA		
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	2.873.101	2.585.002		288.099	864.297	-31.365	41.543
2008	2.754.414	2.466.315		288.099	864.297	-28.612	41.898
2009	2.630.759	2.342.660		288.099	864.297	-25.177	41.433
2010	2.501.911	2.213.812		288.099	864.297	-22.022	42.468
2011	2.367.633	2.079.534		288.099	864.297	-19.226	40.704

Note. Le operazioni in finanza derivata, relativi al prestito obbligazionario denominato "Bond Lombardia" sono 3 e precisamente: 1) *swap* di cambio; 2) *swap* di interessi; 3) accantonamento al *sinking fund*. Tutti i contratti sono relativi all'importo della quota del bond a carico del bilancio di Regione Lombardia (pari a € 288.098.929). Si fa altresì presente, che a fronte del debito rilevato al valore nominale, in quanto emissione *bullet*, è presente un accantonamento nel *sinking fund* pari a € 149.594.033,55 (alla data del 31/12/2011).

VENETO

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/VENETO - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	763.673	915.384	1.679.056	304.448	1.663.130	0	1.663.130	570.582	3.342.186	875.030
2008	703.346	906.191	1.609.537	292.595	1.503.995	0	1.503.995	561.708	3.113.533	854.303
2009	648.495	896.742	1.545.237	280.349	1.274.262	0	1.274.262	552.333	2.819.499	832.682
2010	604.112	887.029	1.491.141	267.695	1.141.117	0	1.141.117	542.427	2.632.259	810.122
2011	558.001	856.663	1.414.664	254.619	1.007.539	0	1.007.539	996.375	2.422.202	1.250.994

Tabella 2/IND/VENETO - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	763.673	77.971	685.702
2008	703.346	67.746	635.600
2009	648.495	56.981	591.514
2010	604.112	45.645	558.467
2011	558.001	33.709	524.292

Tabella 3/IND/VENETO - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	1.679.056	486.292	1.192.764
2008	1.609.537	454.200	1.155.337
2009	1.545.237	429.119	1.116.118
2010	1.491.141	402.861	1.088.281
2011	1.414.664	375.369	1.039.294

Tabella 4/IND/VENETO - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	1.679.056	763.673	0	915.384	324.934	0	0
2008	1.609.537	703.346	0	906.191	321.441	0	0
2009	1.545.237	648.495	0	896.742	317.842	-12.087	7.088
2010	1.491.141	604.112	0	887.029	314.129	-12.739	3.258
2011	1.414.664	558.001	0	856.663	304.963	-12.966	4.774

Note. I flussi correlati a strumenti di finanza derivata, che nel caso della Regione del Veneto sono due *collar*, sono stati pari a - 4.999.798 euro nel 2009, - 9.480.006 euro nel 2010 e - 8.191.903 euro nel 2011. Tali flussi sono gli unici cui si fa riferimento a livello contrattuale e che vengono riportati nei rendiconti regionali, mentre i valori indicati in tabella sono flussi teorici stimati dalla Regione, in parte con riscontro negli avvisi di pagamento degli istituti controparte. Eventuali mancate quadrature sono dovute agli arrotondamenti delle cifre decimali.

EMILIA ROMAGNA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/EMILIA ROMAGNA - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	943.189	138.070	1.081.259	943.189	586.610	0	586.610	104.147	1.667.868	1.047.336
2008	899.402	127.450	1.026.852	899.402	442.453	0	442.453	0	1.469.305	899.402
2009	854.179	116.831	971.010	854.179	400.432	0	400.432	0	1.371.442	854.179
2010	807.443	106.211	913.654	807.443	356.297	0	356.297	0	1.269.951	807.443
2011	759.108	95.592	854.699	759.108	309.941	0	309.941	0	1.164.640	759.108

Tabella 2/IND/EMILIA ROMAGNA - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	943.189	421.773	521.416
2008	899.402	404.558	494.844
2009	854.179	387.343	466.837
2010	807.443	370.127	437.315
2011	759.108	352.912	406.195

Tabella 3/IND/ - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	1.081.259	659.486	421.773
2008	1.026.852	622.294	404.558
2009	971.010	583.668	387.343
2010	913.654	543.526	370.127
2011	854.699	501.787	352.912

4

Tabella 4/IND/EMILIA ROMAGNA - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	1.081.259	943.189	421.773	138.070	0		
2008	1.026.852	899.402	404.558	127.450	0		
2009	971.010	854.179	387.343	116.831	0	-1.780	
2010	913.654	807.443	370.127	106.211	0	3.835	20.387
2011	854.699	759.108	352.912	95.592	0	5.498	19.418

Note. L'importo 2009 solo in uscita è riferito ad un *collar* e l'importo è determinato dal fatto che il tasso di riferimento (euribor 6 mesi media maggio 2009) è risultato inferiore al *floor*. Nel 2010 parte il derivato IRS con rate di ammortamento (fino al 2032) con tasso fisso contro variabile: il *netting* è -16551463,39. Nel 2011 il derivato ha generato un *netting* pari a -13919617. L'operazione principale sulla quale è stato costruito il derivato è un mutuo trentennale CCDDPP di importo iniziale (29/5/2002) pari a 516.456.899,09 milioni di euro (1.000 miliardi di lire ultimo mutuo sanità). Il derivato è stato contratto in data 17/9/2004 *collar* con decorrenza 31/12/2004 e scadenza 30/6/2032.

LIGURIA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/LIGURIA - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	68.503	651.250	719.753	51.384	543.335	0	543.335	0	1.263.087	51.384
2008	63.618	648.750	712.368	47.714	495.112	0	495.112	0	1.207.480	47.714
2009	58.470	646.250	704.720	43.840	444.358	0	444.358	0	1.149.078	43.840
2010	53.043	643.750	696.793	39.750	390.941	0	390.941	0	1.087.734	39.750
2011	47.323	641.250	688.573	35.430	334.719	0	334.719	0	1.023.292	35.430

Note. La colonna obbligazioni è comprensiva di prestiti obbligazionari *bullet* pari a 620.000.00,00. A fronte di tali obbligazioni al 31/12/2011 sono stati effettuati accantonamenti per 161.103.333,34.

Tabella 2/IND/LIGURIA - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	68.503		68.503
2008	63.618		63.618
2009	58.470		58.470
2010	53.043		53.043
2011	47.323		47.323

Tabella 3/IND/ - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	719.753	451.250	268.503
2008	712.368	448.750	263.618
2009	704.720	446.250	258.470
2010	696.793	443.750	253.043
2011	688.573	441.250	247.323

5

Tabella 4/IND/ LIGURIA - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	719.753	68.503	0	651.250	713.128	-29.028	34.163
2008	712.368	63.618	0	648.750	708.867	-30.307	35.798
2009	704.720	58.470	0	646.250	704.316	-23.370	31.393
2010	696.793	53.043	0	643.750	699.418	-22.967	26.669
2011	688.573	47.323	0	641.250	694.125	-22.705	27.633

Si veda nota tabella 1.

TOSCANA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/TOSCANA - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO	TOTALE DEBITO SANITÀ
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	917.232	555.652	1.472.884	217.704	233.817	161.619	395.436	0	1.868.320	217.704
2008	890.977	529.007	1.419.983	207.387	211.919	147.200	359.119	0	1.779.103	207.387
2009	764.352	502.301	1.266.654	196.996	191.558	132.077	323.635	0	1.590.289	196.996
2010	651.273	475.532	1.126.805	183.485	168.184	116.217	284.400	0	1.411.206	183.485
2011	731.853	448.696	1.180.549	173.245	143.697	99.582	243.279	0	1.423.828	173.245

Tabella 2/IND/TOSCANA - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	917.232	11.568	905.664
2008	890.977	10.820	880.157
2009	764.352	10.022	754.330
2010	651.273	0	651.273
2011	731.853	100.000	631.853

Tabella 3/IND/ - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	1.472.884	418.234	1.054.650
2008	1.419.983	409.655	1.010.329
2009	1.266.654	400.706	865.947
2010	1.126.805	378.636	748.169
2011	1.180.549	470.225	710.324

Tabella 4/IND/TOSCANA - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	1.472.884	917.232	163.090	555.652	358.052	-28.144	23.107
2008	1.419.983	890.977	157.266	529.007	333.807	-27.231	26.792
2009	1.266.654	764.352	151.441	502.301	309.501	-22.069	12.521
2010	1.126.805	651.273	145.616	475.532	285.312	-19.738	5.328
2011	1.180.549	731.853	139.792	448.696	260.696	-20.599	7.681

MARCHE

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/MARCHE - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	452.957	657.000	1.109.957	417.260	205.396	0	205.396	0	1.315.353	417.260
2008	429.290	657.000	1.086.290	385.468	188.087	0	188.087	0	1.274.377	385.468
2009	405.292	657.000	1.062.292	353.675	169.944	0	169.944	0	1.232.236	353.675
2010	380.941	557.000	937.941	321.883	150.925	0	150.925	0	1.088.866	321.883
2011	456.262	557.000	1.013.262	290.090	130.984	0	130.984	0	1.144.246	290.090

Note. Il dato delle obbligazioni di tipo *bullet* dell'anno 2007 (colonna 2) precedentemente trasmesso era riferito al debito residuo. Nel presente prospetto tale dato viene aggiornato, inserendo il valore nominale.

I fondi di ammortamento dei prestiti obbligazionari di tipo *bullet* ammontano a: euro 217.375.000 per l'anno 2007, euro 256.225.000 per l'anno 2008, euro 295.075.000 per l'anno 2009, euro 223.925.000 per l'anno 2010 e euro 252.775.000 per l'anno 2011. Si precisa che il debito residuo al 31/12/2011 per tali prestiti obbligazionari di tipo *bullet* (Bramante Bond e Piceni Bond) ammonta a euro 237.500.000 per il Bramante Bond e euro 66.725.000 per il Piceni Bond. Si fa presente, inoltre, che il Bramante Bond non è assistito da contratti derivati e che il Piceni Bond è assistito da un contratto di *sinking fund*. Relativamente ai mutui a carico dello Stato (colonna 3), il dato 2007 è stato corretto rispetto a quello precedentemente trasmesso, depurandolo dall'importo dei mutui il cui pagamento degli oneri di ammortamento viene effettuato dallo Stato con delegazione di pagamento. Nel periodo considerato le obbligazioni a carico dello Stato (colonna 4) che transitano nel bilancio regionale sono pari a zero. Il dato 2007 precedentemente trasmesso, di euro 1.402.882.416, faceva infatti riferimento a grandezze contabilizzate nella Contabilità Speciale denominata "Commissario Delegato Marche Interventi urgenti L. 2668/97". In particolare, tale dato comprendeva il debito residuo relativo al prestito obbligazionario "Tellus Bond" di euro 615.568.987 e al mutuo finanziato con la L. 61/98, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, di euro 787.313.429.

I dati 2011 sono provvisori, non essendo stato ancora approvato il Rendiconto 2011.

Tabella 2/IND/MARCHE - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI (1)	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO (2)
	a carico Regione		
	(A)=(1)+(2)		
2007	452.957	216.064	236.892
2008	429.290	197.935	231.355
2009	405.292	179.802	225.489
2010	380.941	161.666	219.275
2011	760.487	243.573	516.914

Note. Nella colonna (1) sono stati inseriti i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Il dato 2007 precedentemente riportato era riferito ai soli mutui contratti con CDP, pertanto il mutuo residuo contratto con la BEI è stato opportunamente detratto dalla colonna (2) e inserito nella colonna (1).

Tabella 3/IND/ MARCHE - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO (1)	TASSO VARIABILE (2)
	a carico Regione		
	(A)=(1)+(2)		
2007	1.109.957	723.441	386.516
2008	1.086.290	721.932	364.358
2009	1.062.292	720.334	341.957
2010	937.941	618.642	319.299
2011	1.013.262	716.898	296.364

Note. Il dato 2007 del debito complessivo a tasso fisso (colonna 1) precedentemente trasmesso includeva il debito residuo delle obbligazioni di tipo *bullet*. Nel presente prospetto il dato viene aggiornato, inserendo il valore nominale delle obbligazioni di tipo *bullet*.

Tabella 4/IND/MARCHE - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	1.109.957	452.957	162.455	657.000	439.625		
2008	1.086.290	429.290	151.457	657.000	250.525	-28.243	40.617
2009	1.062.292	405.292	139.878	657.000	222.175	-19.116	29.951
2010	937.941	380.941	127.699	557.000	74.575	-11.371	13.802
2011	1.013.262	456.262	114.888	557.000	66.725	-10.328	13.178

Note. Si veda nota. 1. I flussi in entrata e in uscita correlati a strumenti di finanza derivata non sono disponibili per l'anno 2007.

UMBRIA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/UMBRIA - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	90.531	329.784	420.316	24.336	293.172	2.725.231	3.018.404	0	3.438.719	24.336
2008	81.575	318.591	400.166	22.277	270.922	2.536.450	2.807.372	0	3.207.538	22.277
2009	72.652	307.601	380.252	20.135	247.538	2.337.496	2.585.034	0	2.965.286	20.135
2010	63.819	296.828	360.647	17.906	222.962	2.127.819	2.350.781	0	2.711.428	17.906
2011	54.715	286.286	341.001	15.585	197.132	1.906.840	2.103.973	0	2.444.973	15.585

Note. Nella colonna (4) Obbligazioni a carico dello Stato, per ciascuno degli anni, l'importo è comprensivo delle emissioni obbligazionarie per il terremoto, versate in contabilità speciale e i cui oneri del servizio del debito sono pagati direttamente dallo Stato: anno 2007 € 2.688.618.792 - anno 2008 € 2.502.953.169,65 - anno 2009 € 2.307.318.398,43 - anno 2010 € 2.101.178.098,76 - anno 2011 € 1.883.967.026,78.

Tabella 2/IND/UMBRIA - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	90.531	23.797	66.734
2008	81.575	22.318	59.257
2009	72.652	20.771	51.881
2010	63.819	19.151	44.668
2011	54.715	17.485	37.229

Tabella 3/IND/UMBRIA - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	420.316	284.870	135.446
2008	400.166	270.996	129.170
2009	380.252	257.155	123.097
2010	360.647	243.405	117.242
2011	341.001	229.383	111.618

6

Tabella 4/IND/UMBRIA - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	420.316	90.531	15.328	329.784	306.640	-19.524	13.872
2008	400.166	81.575	13.138	318.591	293.561	-20.257	23.544
2009	380.252	72.652	10.948	307.601	284.240	-20.245	21.525
2010	360.647	63.819	8.759	296.828	275.136	-20.035	18.242
2011	341.001	54.715	6.569	286.286	266.263	-19.632	18.415

LAZIO

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/LAZIO - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO	TOTALE DEBITO SANITÀ
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	2.091.426	1.627.600	3.719.026	1.095.114	328.632	303.607	632.238	0	4.351.264	1.095.114
2008	8.259.142	1.611.616	9.870.758	5.770.286	324.920	286.533	611.452	0	10.482.210	5.770.286
2009	8.072.251	1.588.053	9.660.304	5.630.519	307.628	276.950	584.578	0	10.244.881	5.630.519
2010	8.675.371	1.556.911	10.232.282	5.504.468	296.238	274.853	571.091	0	10.803.373	5.504.468
2011	8.997.589	1.525.769	10.523.358	5.909.759	284.209	272.660	556.870	0	11.080.228	5.909.759

Note. Titoli *bullet*: € 550 milioni 1998 e 2002 (€ 370 milioni a carico Regione e € 180 milioni a carico Stato) accantonati al 31/12/2011: € 183.765.060,53; EMISSIONE € 250 milioni del 2000: accantonati al 31/12/2011 € 178.205.127,00; emissione di € 500 milioni del 2006, accantonati al 31/12/2011 € 75.000.000,00. Piano di rientro per copertura disavanzi sanitari, Prestito del Ministero dell'Economia e delle Finanze: accreditata 1ª tranche nel 2008 di € 4.773.619.013,00 e 2ª tranche nel 2011 di € 226.380.987,99 (art. 1 comma 3 dell'Accordo). Prestito del Ministero Dell'Economia e delle Finanze di € 300 milioni (accesso anticipazione prevista dalla Legge n. 191/2009).

Tabella 2/IND/LAZIO - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	2.091.426	1.972.515	118.911
2008	8.259.142	8.148.329	110.813
2009	8.072.251	7.969.991	102.259
2010	8.675.371	8.582.147	93.224
2011	8.997.589	8.913.909	83.680

Note. PIANO DI RIENTRO: Vedi dettagli nella nota della tabella n. 1. SANIM: € 1.200 milioni - operazione di vendita e riaffitto di 56 complessi ospedalieri con cartolarizzazione da parte del veicolo CARTESIO dei crediti connessi al pagamento dei canoni; proventi destinati al ripianamento dei disavanzi sanitari -sul 50% del capitale (circa € 556 milioni) perfezionato swap di tasso. Pagamento semestrale dei canoni, capitale residuo al 31/12/2011 pari a € 1.095.079.271,00.

Tabella 3/IND/LAZIO - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	3.719.026	2.774.444	944.582
2008	9.870.758	8.954.282	916.476
2009	9.660.304	8.805.792	854.512
2010	10.232.282	9.434.883	797.399
2011	10.523.358	9.883.581	639.777

Tabella 4/IND/LAZIO - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	3.719.026	2.091.426		1.627.600	2.443.528	-81.761	141.110
2008	9.870.758	8.259.142		1.611.616	2.278.192	-93.070	140.992
2009	9.660.304	8.072.251		1.588.053	2.247.681	-102.436	138.951
2010	10.232.282	8.675.371		1.556.911	2.215.951	-107.141	132.754
2011	10.523.358	8.997.589		1.525.769	2.193.148	-106.497	130.961

Note. Nella colonna (2a) sono inseriti gli importi di tutte le posizioni con derivati in essere (per i titoli *bullet* sono stati inseriti i valori nominali) siano esse considerate a carico della Regione, sia le posizioni considerate a carico dello Stato in quanto si ricevono contributi annuali prestabiliti, sia la porzione relativa a SANIM.

ABRUZZO

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/ABRUZZO - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	2.327	1.884.095	1.886.423	947.269	75.363	0	75.363	0	1.961.785	947.269
2008	2.178	1.791.314	1.793.492	875.554	66.611	0	66.611	0	1.860.102	875.554
2009	2.022	1.698.243	1.700.266	803.838	57.421	0	57.421	0	1.757.686	803.838
2010	1.859	1.604.880	1.606.739	732.123	47.771	0	47.771	0	1.654.510	732.123
2011	1.688	1.511.211	1.512.899	660.408	37.638	0	37.638	0	1.550.537	660.408

Note. Tra le obbligazioni c/Regione, a decorrere dall'anno 2007 sono state inserite anche quelle relative ad operazioni di cartolarizzazione (2007 = 774.269.087,37 euro) che giuridicamente costituivano in origine debito delle Asl regionali (con delegazione di pagamento a carico della Regione) e che, a termini di Piano di rientro dai deficit sanitari, sono diventate obbligazioni interamente a carico Regione, sia come obbligo di pagamento che come debito patrimoniale effettivo.

Tabella 2/IND/ABRUZZO - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	2.327	2.327	0
2008	2.178	2.178	0
2009	2.022	2.022	0
2010	1.859	1.859	0
2011	1.688	1.688	0

Tabella 3/IND/ABRUZZO - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	1.886.423	1.022.886	863.537
2008	1.793.492	944.771	848.721
2009	1.700.266	866.370	833.895
2010	1.606.739	787.670	819.069
2011	1.512.899	708.656	804.243

Note. Tra l'indebitamento a tasso variabile sono compresi gli importi relativi alle cartolarizzazioni dei debiti pregressi del Sistema Sanitario regionale. Tali operazioni (effettuate negli anni 2003-2005) sono costituite da emissioni obbligazionarie ABS di società veicolo (SPV) sulle quali sono state realizzate operazioni in derivati al fine di rendere costanti le rate di pagamento per il rimborso dei prestiti. I dati relativi alle cartolarizzazioni sono riportati sulla base del piano di ammortamento dei derivati.

Tabella 4/IND/ABRUZZO - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	1.886.423	2.327		1.884.095	863.537	-46.961	37.248
2008	1.793.492	2.178		1.791.314	848.721	-53.077	43.983
2009	1.700.266	2.022		1.698.243	833.895	-37.387	30.052
2010	1.606.739	1.859		1.604.880	819.069	-35.877	10.963
2011	1.512.899	1.688		1.511.211	804.243	-34.603	14.731

Note. Il debito a tasso variabile della Regione è costituito da due prestiti obbligazionari *amortizing* emessi negli anni 2000 e 2001 (scadenza 2015 e 2016), da un prestito obbligazionario *bullet* di euro 493 milioni emesso nel 2002 e nel 2003 (scadenza 2036) e da un prestito obbligazionario *bullet* di Euro 250 mln emesso nel 2004 (scadenza 2031). Con riferimento ai prestiti obbligazionari *bullet*, sono stati disposti accantonamenti di quote capitale pari a Euro 82,05 milioni al 31.12.2007, Euro 90,73 milioni al 31.12.2008, Euro 100,04 milioni al 31.12.2009, Euro 110,01 milioni al 31.12.2010 ed Euro 120,69 milioni al 31.12.2011.

MOLISE

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/MOLISE - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	20.224	262.536	282.760	12.351	39.979	0	39.979	0	322.739	12.351
2008	114.121	260.541	374.662	107.232	35.450	0	35.450	0	410.112	107.232
2009	109.536	258.501	368.036	104.201	30.494	0	30.494	0	398.531	104.201
2010	105.797	256.412	362.209	101.554	25.416	0	25.416	0	387.625	101.554
2011	139.587	254.274	393.862	98.802	9.358	0	9.358	0	403.220	98.802

Note. 1) L'importo riportato nella colonna (2) relativo alle obbligazioni si riferisce a 3 prestiti obbligazionari di cui: n. 2 di tipo *bullet* considerati al valore di emissione, rispettivamente per euro 100.000.000 e euro 86.774.000, e n. 1 "alla francese" considerato al valore del debito residuo al 31 dicembre dell'anno di riferimento, al netto quindi delle quote di capitale rimborsate annualmente. Si precisa che nell'allegato al Conto Generale del Patrimonio l'importo riportato nella consistenza dei mutui al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, per i 2 prestiti di tipo *bullet*, è riportato al netto delle quote capitale effettivamente pagate e accantonate al fondo di ammortamento. 2) Nel corso del 2011 è stato stipulato un nuovo mutuo (con oneri a carico della Regione) per euro 27.000.000,00 con CASSA DD.PP.; inoltre, a seguito della legge n.122/2010 art. 14, c.2, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto una riduzione per l'anno 2011 del proprio concorso al finanziamento della spesa per l'ammortamento dei prestiti contratti con CASSA DD.PP. ai sensi dell'art.2, c.5, della legge n.194/1998 per acquisto e sostituzione autobus destinati al trasporto pubblico locale. Tale riduzione per l'anno 2011 è stata fissata al 59,59% e ha comportato una rideterminazione del concorso al finanziamento degli oneri di ammortamento; nello specifico, lo Stato concorrerà nella misura pari al 40,41%, mentre la Regione nella misura residuale del 59,59% pari al taglio operato. Il debito al 31.12.2011, a carico della Regione e dello Stato, è stato pertanto rideterminato, applicando la percentuale di taglio prevista per il 2011 a tutte le annualità da piano di ammortamento dei mutui di che trattasi. Il dato relativo all'anno 2011 è provvisorio e può essere suscettibile di modifiche nel corso dell'approvazione del Rendiconto Generale da parte degli Organi Istituzionali.

Tabella 2/IND/MOLISE - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	20.224	0	20.224
2008	114.121	95.829	18.291
2009	109.536	94.263	15.272
2010	105.797	92.621	13.177
2011	139.587	128.576	11.012

Note. Nella Colonna (1) relativa alla CASSA DD.PP. e altri ISTITUTI PUBBLICI EQUIPARATI è stato inserito anche il mutuo stipulato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, co. 48, Legge Finanziaria 2008, pari a iniziali euro 97.000.000,00 e destinato all'estinzione anticipata del debito sanitario. Tale mutuo era stato erroneamente considerato nella Voce (2) relativa agli ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO.

Tabella 3/IND/MOLISE - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	282.760	0	282.760
2008	374.662	95.829	278.833
2009	368.036	94.263	273.773
2010	362.209	92.621	269.589
2011	393.862	128.576	265.286

Note. Il debito residuo di euro 489.449,19, alla data del 31.12.2007, era stato riportato in precedenza (vedi Sezione delle autonomie, deliberazione n. 11/2008) nella colonna (1) relativa al debito con tasso fisso successivamente rinegoziato in tasso variabile. Pertanto il dato relativo alla tipologia dei tassi risulta modificato con la riduzione dei debiti a tasso fisso per euro 489.449,19 e l'incremento dei debiti a tasso variabile per pari importo.

Tabella 4/IND/MOLISE - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	282.760	20.224	0	262.536	262.536	-1.295	436
2008	374.662	114.121	0	260.541	260.541	0	1.599
2009	368.036	109.536	0	258.501	258.501	-4.195	604
2010	362.209	105.797	0	256.412	256.412	-8.162	996
2011	393.862	139.587	0	254.274	254.274	-7.591	1.517

Note. 1. L'importo riportato nella colonna (2) si riferisce a 3 prestiti obbligazionari di cui uno, avente valore nominale originario pari a euro 80.550.000,00 e valore del debito residuo al 31.12.2007 pari a euro 75.761.608,59, prevede per la restituzione del capitale il rimborso alla pari mediante quote capitali crescenti (ammortamento francese), e due di tipo *bullet*, considerati per il loro valore nominale pari rispettivamente a euro 100.000.000,00 e a euro 86.774.000,00. Con riferimento ai due prestiti *bullet*, la Regione corrisponde annualmente le rate relative ai fondi di ammortamento e ha comunicato il valore del debito residuo al 31.12.2007 rispettivamente pari a euro 86.666.666,68 e euro 82.090.689,08, determinato scomputando al valore nominale sopra indicato l'ammontare delle rate in conto capitale già versate. 2. L'importo inserito nella colonna (2a) si riferisce alla consistenza - valore nozionale del debito obbligazionario complessivo (a carico della Regione) soggetto a contratti di *swap* che, nello specifico, risulta essere riferito ai 2 prestiti *bullet* con contratto di *swap* di tipo *amortizing swap*, comprensivo cioè dell'accantonamento per *sinking fund* (capitale soggetto a *swap* pari ad annue euro 186.774.000,00), e 1 prestito "alla francese" con contratto di *swap* di tipo IRS (capitale soggetto a *swap* pari al debito residuo alla fine di ciascun anno di riferimento, ovvero al 31.12.2007 pari ad euro 75.761.608,59). 3. I flussi in uscita e in entrata correlati a strumenti di finanza derivata sono stati calcolati con riferimento al periodo di maturazione e, pertanto, includendo anche quelle operazioni che pur essendo di competenza di un esercizio (es. 2010) sono state pagate/riscosse in esercizi successivi (es.2011). Nei flussi in uscita è stato quantificato il dare (ciò che paga la Regione sulla singola operazione di *swap*), mentre nell'avere (ciò che la Regione riceve dall'Istituto di credito per quella stessa operazione di *swap*); nell'avere sono altresì incluse tutte le altre somme che la Regione incassa e che non sono correlate alle operazioni di *swap* (Interessi maturati per accantonamento delle quote capitale a titolo di *sinking fund*).

CAMPANIA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/CAMPANIA - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	3.022.715	1.890.000	4.912.715	776.497	424.651	0	424.651	0	5.337.366	776.497
2008	4.067.667	1.890.000	5.957.667	1.629.885			0		5.957.667	1.629.885
2009	3.976.933	1.890.000	5.866.933	1.592.649			0		5.866.933	1.592.649
2010	3.876.248	1.890.000	5.766.248	1.553.408			0		5.766.248	1.553.408
2011	3.783.874	1.890.000	5.673.874	1.512.203	173.518	0	173.518	0	5.847.393	1.512.203

Note. I prestiti obbligazionari *bullet* sono al valore di emissione, senza considerare il versamento al *sinking fund*: Al 31/12/2007 € 14.957.585,26; Al 31/12/2008 € 63.073.941,67; Al 31/12/2009 € 113.414.973,75; Al 31/12/2010 € 166.085.808,50; Al 31/12/2011 € 221.196.542,83. Nei mutui è considerato anche il prestito MEF per il ripiano dei debiti sanitari.

Tabella 2/IND/CAMPANIA - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	3.022.715	307.888	2.714.826
2008	4.067.667	1.393.248	2.674.419
2009	3.976.933	1.350.906	2.626.028
2010	3.876.248	1.304.207	2.572.041
2011	3.783.874	1.268.292	2.515.583

Note. Nella colonna per Cassa DDPP ed equiparati è indicato anche il prestito MEF per ripiano debiti sanitari secondo i seguenti valori:

2008 € 860.511.074,45;

2009 € 846.633.745,63;

2010 € 831.934.505,79;

2011 € 816.513.239,29.

E' stato aggiornato il dato del 2007 in quanto nella colonna 1 è inserito un mutuo BEI che era indicato nella colonna 2.

Tabella 3/IND/CAMPANIA - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	4.912.715	2.409.934	2.502.780
2008	5.957.667	4.281.665	1.676.001
2009	5.866.933	4.239.254	1.627.680
2010	5.766.248	4.190.104	1.576.144
2011	5.673.874	4.150.921	1.522.953

Note. Nel tasso fisso vi rientrano i prestiti obbligazionari *bullet* al valore di emissione, senza considerare il versamento al *sinking fund*, oltre al prestito MEF per ripiano debiti sanitari secondo i seguenti valori:

2008 € 860.511.074,45;

2009 € 846.633.745,63

2010 € 831.934.505,79

2011 € 816.513.239,29

Tabella 4/IND/ - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	4.912.715	3.022.715	776.497	1.890.000	4.580.000	-129.742	142.346
2008	5.957.667	4.067.667	742.314	1.890.000	4.580.000	-148.219	139.370
2009	5.866.933	3.976.933	706.401	1.890.000	4.580.000	-123.818	114.473
2010	5.766.248	3.876.248	668.670	1.890.000	4.580.000	-121.520	113.027
2011	5.673.874	3.783.874	629.029	1.890.000	4.580.000	-116.957	116.372

Note.

I prestiti obbligazionari *bullet* sono al valore di emissione, senza considerare il versamento al *sinking fund*:

Al 31/12/2007 € 14.957.585,26

Al 31/12/2008 € 63.073.941,67

Al 3/12/2009 € 113.414.973,75

Al 31/12/2010 € 166.085.808,50

Al 31/12/2011 € 221.196.542,83

Nei mutui è considerato anche il prestito MEF per il ripiano dei debiti sanitari secondo i seguenti valori:

2008 € 860.511.074,45

2009 € 846.633.745,63

2010 € 831.934.505,79

2011 € 816.513.239,29

Per quanto riguarda la colonna 1a il dato precedente per l'anno 2007 indicava il valore residuo al 30/06/2007 e non quello al 31/12/2007. Per quanto riguarda la colonna 2a si evidenzia che il valore nozionale dei derivati in essere è stato così determinato: Bond in Dollari 800 milioni per n. 3 derivati; Bond in Euro 1.090 milioni per n. 2 derivati.

BASILICATA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/BASILICATA - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO	TOTALE DEBITO SANITÀ
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	201.260	20.472	221.732	4.732	252.035		252.035		473.767	4.732
2008	238.055	18.957	257.012	8.699	233.138		233.138		490.149	8.699
2009	264.731	17.396	282.127	8.253	213.453		213.453		495.580	8.253
2010	249.513	15.788	265.300	7.797	192.973		192.973		458.273	7.797
2011	234.044	14.131	248.175	7.330	171.663		171.663		419.839	7.330

Tabella 2/IND/BASILICATA - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	201.260	79.259	122.001
2008	238.055	143.371	94.684
2009	264.731	167.268	97.463
2010	249.513	157.496	92.016
2011	234.044	153.924	80.120

Tabella 3/IND/BASILICATA - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	221.732	42.718	179.014
2008	257.012	76.461	180.550
2009	282.127	73.184	208.943
2010	265.300	69.836	195.464
2011	248.175	66.413	181.763

Tabella 4/IND/BASILICATA - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	221.732	201.260	211.791	20.472		-22.500	21.660
2008	257.012	238.055		18.957		-22.500	23.296
2009	282.127	264.731		17.396		-22.500	18.062
2010	265.300	249.513		15.788		-22.500	16.323
2011	248.175	234.044		14.131		-22.500	17.497

Note. Nel Giugno 2006 la Regione Basilicata ha concluso un'operazione di IRS per copertura rischio di tasso su un mutuo il cui ammortamento viene garantito da un contributo a carico dello Stato di € 21.114.732,86. L'operazione è stata conclusa nel 2006 e prevede lo scambio di una posizione a tasso variabile di importo pari ad € 211.820.314,48 con una posizione a tasso fisso pari ad € 218.000.000,00. I flussi in uscita sono le rate fisse pagate dalla Regione e quelli in entrata sono le rate a tasso variabile pagate dalle controparti *swap*. Nella colonna 1a è riportato il nozionale dell'operazione nell'anno 2007.

PUGLIA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/PUGLIA - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	1.488.683	870.000	2.358.683	753.918	158.799	0	158.799	0	2.517.482	753.918
2008	1.440.529	870.000	2.310.529	751.671	144.097	0	144.097	0	2.454.625	751.671
2009	1.336.833	870.000	2.206.833	749.307	128.700	0	128.700	0	2.335.533	749.307
2010	1.230.271	870.000	2.100.271	746.821	112.575	0	112.575	0	2.212.846	746.821
2011	1.118.200	870.000	1.988.200	744.206	95.687	0	95.687	0	2.083.887	744.206

Note. 1) Il totale debito, colonna (A) + (C), è pari a € 2.517.481.840.

2) Le obbligazioni regionali sono state emesse in due tranches nel 2003 e 2004 per il valore nominale complessivo di € 870 milioni (€ 600 milioni + € 270 milioni), tipologia *bullet*, tasso variabile e scadenza 2023. Consistenza *sinking fund* per anno del complessivo prestito obbligazionario di € 870 milioni: 2007 € 184.736.842,12 - 2008 € 228.947.368,44 - 2009 € 273.157.894,76 - 2010 € 317.368.421,08 - 2011 € 361.578.947,40.

3) Il debito relativo alla sanità, colonna (B), si riferisce ad un solo mutuo e al primo bond di € 600 mln, tipologia *bullet*, inserito al valore nominale, contratti per ripiano disavanzi sanitari 2000 e progressi. Consistenza *sinking fund* del prestito obbligazionario di € 600 milioni per anno: 2007 € 135.000.000, 2008 € 165.000.000, 2009 € 195.000.000, 2010 € 225.000.000, 2011 € 255.000.000

4) Negli esercizi 2007 e 2008, per un mutuo inserito nella colonna 3 (mutui a carico stato) rispettivamente per € 31.314.246,94 e per € 26.289.306,40, il relativo contributo statale, originariamente concesso a totale copertura delle quote di ammortamento, ha subito una decurtazione pari al 39,92%.

5) Si segnala che nel 2011, per n. 4 mutui inseriti nella colonna 3 (mutui a carico stato) per complessivi € 73.164.827,44, a seguito delle disposizioni dell'art. 14, c. 2, del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, i relativi contributi statali, originariamente concessi a totale copertura delle quote di ammortamento, potranno subire una decurtazione. I relativi decreti di assegnazione dei contributi non sono stati ancora emanati; sulla base della nota n. 7205 del 21/10/2011 pervenuta dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il taglio ammonterebbe al 59,59%.

Tabella 2/IND/PUGLIA- MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	1.488.683	788.451	700.231
2008	1.440.529	801.929	638.600
2009	1.336.833	762.128	574.706
2010	1.230.271	722.504	507.767
2011	1.118.200	681.864	436.336

Note. 1) Nella colonna "Cassa DD.PP. e altri Istituti pubblici equiparati (1)" è stato inserito il prestito contratto con la Banca Europea degli Investimenti come di seguito riportato:

2007 € 71.765.500,00
 2008 € 68.450.500,00
 2009 € 64.991.000,00
 2010 € 61.378.500,00
 2011 € 57.604.500,00

Tabella 3/IND/PUGLIA - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	2.358.683	788.608	1.570.075
2008	2.310.529	801.929	1.508.600
2009	2.206.833	762.128	1.444.706
2010	2.100.271	722.504	1.377.767
2011	1.988.200	681.864	1.306.336

Note. 1) Il debito a tasso variabile comprende le obbligazioni emesse a tasso variabile, senza tener conto dello strumento finanziario derivato sui tassi di interesse (cfr. nota 1) tab. 4) .

Tabella 4/IND/PUGLIA - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	2.358.683	1.488.683	0	870.000	870.000	-81.188	35.485
2008	2.310.529	1.440.529	0	870.000	870.000	-79.103	42.271
2009	2.206.833	1.336.833	0	870.000	870.000	-78.114	35.864
2010	2.100.271	1.230.271	0	870.000	870.000	-74.452	12.815
2011	1.988.200	1.118.200	0	870.000	870.000	-72.318	14.581

Note. 1) Gli strumenti di finanza derivata sono stati contratti nel 2003 e 2004 per l'importo pari al totale delle emissioni obbligazionarie di € 870.000.000,00, con il duplice effetto di trasformare:

- il debito sottostante da tasso variabile a tasso fisso (salvo tornare a variabile al superamento della soglia del 5,15% del tasso euribor a 6m fino al 2012 e del 5,45 dal 2013)
- il rimborso del capitale da modalità *bullet* (rimborso in unica soluzione a scadenza) ad *amortising* (restituzione del capitale a rate costanti).

2) Consistenza *sinking fund* per anno del complessivo prestito obbligazionario di € 870 milioni: 2007 € 184.736.842,12; 2008 € 228.947.368,44; 2009 € 273.157.894,76; 2010 € 317.368.421,08; 2011 € 361.578.947,40.

3) I flussi in uscita comprendono gli interessi a debito della Regione per IRS e lo *swap* di ammortamento (le quote capitali costanti versate annualmente al *sinking fund* ammontano a € 44.210.526,32). I flussi in entrata si riferiscono agli interessi a credito della Regione per IRS.

CALABRIA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/ - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	633.540		633.540	324.582	593.212		593.212	331.679	1.226.752	656.261
2008	593.336		593.336	305.113	579.519		579.519	326.707	1.172.856	631.821
2009	859.037		859.037	292.916	565.096		565.096	321.447	1.424.133	614.363
2010	783.638		783.638	271.117	549.902		549.902	315.881	1.333.541	586.998
2011	563.787		563.787	249.103	533.894		533.894	309.991	1.097.681	559.094

Tabella 2/IND/ - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	633.540	519.240	114.299
2008	593.336	496.871	96.465
2009	859.037	770.723	88.314
2010	783.638	712.891	70.748
2011	563.787	510.625	53.162

Tabella 3/IND/ - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	633.540	521.474	112.066
2008	593.336	496.871	96.465
2009	859.037	770.723	88.314
2010	783.638	712.891	70.748
2011	563.787	510.625	53.162

Tabella 4/IND/ - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	633.540	633.540	508.069			-28.757	28.691
2008	593.336	593.336	480.889			-31.870	27.847
2009	859.037	859.037	452.094			-27.172	23.615
2010	783.638	783.638	421.576			-22.494	20.980
2011	563.787	563.787	389.220			-21.404	19.686

VALLE D'AOSTA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/VALLE D'AOSTA - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	29.823	455.308	485.132	9.589	97.164	0	97.164	0	582.296	9.589
2008	25.562	424.108	449.670	7.433	88.192	0	88.192	0	537.862	7.433
2009	21.068	392.907	413.976	5.167	78.741	0	78.741	0	492.717	5.167
2010	16.396	361.707	378.102	2.784	68.786	0	68.786	0	446.889	2.784
2011	11.971	330.506	342.477	783	58.300	0	58.300	0	400.778	783

Note. Indebitamento a carico della Regione: si intende lo *stock* debitorio residuo per mutui e prestiti obbligazionari risultante dal conto del patrimonio. Lo *stock* debitorio relativo al prestito obbligazionario *bullet* di 543,17 milioni di euro è indicato nel presente prospetto e nel conto del patrimonio al netto delle quote capitale annualmente accantonate nel fondo per l'ammortamento collaterale del debito "sinking fund". Indebitamento a carico dello Stato: si intende lo *stock* debitorio per mutui assunti dalla Regione a seguito di attualizzazione di limiti di impegno su contributi riconosciuti dallo Stato in attuazione di ordinanze emesse per fronteggiare danni causati da calamità naturali o in attuazione di altre leggi speciali. Gli oneri di ammortamento (sia per capitale che per interessi) trovano copertura con i fondi trasferiti semestralmente e/o annualmente dallo Stato a titolo di contributi in conto rata (nei rispettivi bilanci della Regione i capitoli di spesa delle somme occorrenti al servizio del prestito sono collegati per la relativa copertura finanziaria ai rispettivi capitoli di entrata di tali fondi che sono, pertanto, destinati all'esclusivo "ripiano" delle rate di ammortamento). Lo *stock* debitorio di tali mutui non è riportato nel conto del patrimonio.

Tabella 2/IND/ VALLE D'AOSTA - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione (A)=(1)+(2)	(1)	(2)
2007	29.823	123	29.700
2008	25.562	63	25.499
2009	21.068	0	21.068
2010	16.396	0	16.396
2011	11.971	0	11.971

Tabella 3/IND/VALLE D'AOSTA - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione (A)=(1)+(2)	(1)	(2)
2007	485.132	485.132	0
2008	449.670	449.670	0
2009	413.976	413.976	0
2010	378.102	378.102	0
2011	342.477	342.477	0

Note. L'intera esposizione a tasso fisso è data da:

- mutui contratti a tasso fisso;
- 1 prestito obbligazionario di organari euro 74 milioni emesso a tasso fisso;
- 1 operazione di *swap* sul tasso di interesse sottoscritta dalla Regione per la copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse a fronte dell'emissione obbligazionaria *bullet*, a tasso variabile, di complessivi 543,17 milioni di euro. La struttura del derivato prevede il pagamento annuale da parte della Regione calcolato con riferimento all'euribor 12 m + 0,60% su un nozionale fisso di euro 412.509.079 (corrispondente allo *stock* debitorio residuo ancora da accantonare alla data della *Swap Confirmation* in data 31/10/2006), con un minimo del 3,85% (*floor*) e un massimo del 6,35% (*cap*) (qualora l'euribor 12 m maggiorato dello *spread* fissi al di sotto o al di sopra di tali limiti).

Tabella 4/IND/ - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE					STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA	
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	485.132	29.823	0	455.308	412.509	-18.561	19.549
2008	449.670	25.562	0	424.108	412.509	-18.612	25.437
2009	413.976	21.068	0	392.907	412.509	-16.102	25.344
2010	378.102	16.396	0	361.707	412.509	-16.102	7.686
2011	342.477	11.971	0	330.506	412.509	-16.235	7.132

Note. La Regione ha in essere una sola operazione in strumenti di finanza derivata collegata al prestito obbligazionario *bullet* emesso a tasso variabile (euribor 6m+0,16%) in 2 *tranches* (maggio 2001 e ottobre 2002) di complessivi 543,17 milioni di euro. L'operazione prevede:

- 1) la Regione accantona annualmente nel fondo per l'ammortamento collaterale del debito "sinking fund" 27,5 mln di euro a titolo di accantonamento del capitale da restituire a scadenza ai sottoscrittori del prestito. Operazione contabilizzata nei bilanci al cap. spesa 69280-dettaglio 11216: le somme sono iscritte nei bilanci della Regione per la relativa copertura finanziaria di spesa. Nel conto del patrimonio viene riportata l'informazione di tale accantonamento che contestualmente va a ridurre lo *stock* debitorio residuo del prestito obbligazionario.
- 2) la Regione riconosce annualmente il totale degli interessi a suo carico derivanti dall'operazione di *swap* sui tassi di cui alla precedente nota. La Regione corrisponde alla sua controparte l'intero ammontare degli interessi calcolati e non il solo differenziale (gli importi indicati nella tabella 4 - colonna flussi in uscita - rappresentano quindi l'effettivo peso per interessi dell'operazione). Il nozionale di riferimento per il calcolo degli interessi è di 412.509.079 euro. Nei bilanci della Regione sono iscritte le intere somme a carico della Regione (peso effettivo del debito per interessi) e non i soli differenziali. Operazione contabilizzata nei bilanci al cap. spesa 69260-dettaglio 11215: le quote interessi sono interamente iscritte nei bilanci di previsione della Regione per la relativa copertura finanziaria di spesa al tasso pari al "cap";
- 3) la Controparte di *swap* riconosce semestralmente gli interessi a suo carico derivanti dall'operazione di *swap* (euribor 6m + 0,16%) sull'importo del P.O. di 543,17 milioni di euro. Gli interessi a carico della controparte sono equivalenti alla cedole che la Regione deve versare semestralmente agli obbligazionisti e, pertanto, non vengono incassati dalla Regione, ma su ordine della stessa, vengono girati dalla Controparte direttamente ai sottoscrittori (nella tabella 4 - colonna flussi in entrata - gli importi sono pertanto pari a zero). La Regione contabilizza gli effettivi flussi finanziari.

TRENTINO ALTO ADIGE

Indebitamento non presente

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/ - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	150.000	0	150.000	0	29.973,98	0	29.974	0	179.974	0
2008	150.000	0	150.000	0	27.562,55	0	27.563	0	177.563	0
2009	131.070	0	131.070	0	25.034,92	0	25.035	0	156.105	0
2010	111.363	0	111.363	0	22.380,54	0	22.381	0	133.744	0
2011	90.847	0	90.847	0	19.607,46	0	19.607	0	110.454	0

Note. Debito residuo al 31/12 di ciascun anno di riferimento

Tabella 2/IND/ - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	150.000		150.000
2008	150.000		150.000
2009	131.070		131.070
2010	111.363		111.363
2011	90.847		90.847

Tabella 3/IND/ - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	150.000		150.000
2008	150.000		150.000
2009	131.070	131.070	
2010	111.363	111.363	
2011	90.847	90.847	

Note. Unico mutuo a carico della Provincia autonoma di Bolzano, 150 milioni di euro contratti nel 2005, con preammortamento triennale a tasso variabile + ammortamento di anni 7 a tasso fisso del 4,066%.

Tabella 4/IND/ - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

La Provincia autonoma di Bolzano non presenta strumenti di finanza derivata

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/ - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO	TOTALE DEBITO SANITÀ
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007			-		14.682	26.452	41.134		41.134	0
2008			-		13.297	24.338	37.635		37.635	0
2009			-		11.845	22.139	33.984		33.984	0
2010			-		10.321	19.852	30.173		30.173	0
2011			-		8.723	17.473	26.196		26.196	0

Note. Gli importi si riferiscono all'ammontare residuo dei mutui e prestiti obbligazionari al 31 dicembre.

I mutui contratti e i prestiti obbligazionari emessi dall'ente sono totalmento con oneri a carico Stato. Per questo motivo le operazioni non sono inserite nel conto del patrimonio come debito della Provincia.

L'ente non ha assunto operazioni con oneri a carico del proprio bilancio.

Le operazioni di finanza derivata contratte dalla Provincia sono collegate alle emissioni obbligazionarie di enti e società partecipate dalla Provincia.

FRIULI VENEZIA GIULIA

(In tutte le tabelle i valori sono in migliaia di euro)

Tabella 1/IND/ - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO

ANNI	A carico della REGIONE				A carico dello STATO				TOTALE DEBITO (A) + (C)	TOTALE DEBITO SANITÀ (B) + (D)
	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità	Mutui	Obbligazioni	Debito complessivo	di cui sanità		
	(1)	(2)	(A)=(1)+(2)	(B)	(3)	(4)	(C)=(3)+(4)	(D)		
2007	209.838	1.447.230	1.657.067	401.804	293.759		293.759	83.760	1.950.827	485.564
2008	175.835	1.339.359	1.515.194	363.380	245.945		245.945	53.676	1.761.139	417.056
2009	142.037	1.227.847	1.369.884	323.495	195.385		195.385	21.891	1.565.269	345.386
2010	96.054	1.112.541	1.208.595	271.592	153.614		153.614	0	1.362.209	271.592
2011	36.777	980.733	1.017.510	201.930	132.561		132.561	0	1.150.071	201.930

Tabella 2/IND/ - MUTUI PER ENTI CREDITORI

ANNI	TOTALE MUTUI	CASSA DD.PP e altri II.PP. EQUIPARATI	ISTITUTI di CREDITO ORDINARIO
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	209.838		209.838
2008	175.835		175.835
2009	142.037	1.432	140.605
2010	96.054	976	95.078
2011	36.777	499	36.278

Tabella 3/IND/ - DEBITO PER TIPOLOGIA TASSI

ANNI	DEBITO COMPLESSIVO	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE
	a carico Regione	(1)	(2)
	(A)=(1)+(2)		
2007	1.657.067	690.032	967.036
2008	1.515.194	653.953	861.241
2009	1.369.884	617.929	751.955
2010	1.208.595	566.885	641.710
2011	1.017.510	490.538	526.972

Tabella 4/IND/ - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

ANNI	CONSISTENZA - VALORE NOZIONALE				STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA		
	Debito complessivo a carico Regione	Mutui a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Obbligazioni a carico Regione	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)	(1)	(1a)	(2)	(2a)		
2007	1.657.067	209.838	5.256	1.447.230	315.711	-12.348	13.702
2008	1.515.194	175.835	2.643	1.339.359	288.374	-11.421	15.336
2009	1.369.884	142.037		1.227.847	260.593	-9.575	8.545
2010	1.208.595	96.054		1.112.541	232.357	-7.918	2.544
2011	1.017.510	36.777		980.733	191.087	-7.044	3.374

Note. Si evidenzia che la Regione ha in essere un'operazione di *cash flow swap*, non inserita nelle precedenti tabelle, perché, benché essa appartenga formalmente ai contratti di finanza derivata, sostanzialmente si configura come un'operazione di debito, avendo la Regione ottenuto nel 2004 un importo di € 35.027.383,46 che dovrà restituire con ammortamento negli esercizi dal 2005 al 2012. Si evidenzia che l'oggetto dei derivati sui BOR 2001 e 2003 è solamente l'euribor e non anche lo *spread* applicato sui piani di ammortamento dei sottostanti e che dunque i flussi in entrata non corrispondono puntualmente a quanto pagato come ammortamento sui sottostanti.